SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 255**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1986, n. 724.

Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella colonna 3 del quadro XVII «Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)» della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di capitano, le parole «4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente».

Art. 2.

1. Nella colonna 3 del quadro XIX «Ruolo del servizio di amministrazione» della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole «4 anni di relatore» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni di capo del servizio amministrativo»;

b) in corrispondenza del grado di capitano, le parole «2 anni di direttore dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «2 anni di capo gestione di denaro»;

c) in corrispondenza del grado di tenente, le parole «2 anni di ufficiale pagatore o di direttore dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «2 anni di cassiere o di capo gestione del denaro».

Art. 3.

1. Nella colonna 3 del quadro IX «Ruolo commissariato» della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole «2 anni quale capo di un ufficio di una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea, capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle Forze armate o incarico equipollente»;

b) in corrispondenza del grado di capitano, le parole «2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distaccamento, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami»;

c) in corrispondenza del grado di tenente, le parole «3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compreso il corso di formazione».

Art. 4.

1. Nella colonna 3 del quadro X «Ruolo amministrazione» della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole «3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989»;

b) in corrispondenza del grado di capitano, le parole «3 anni in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente»;

c) in corrispondenza del grado di tenente, le parole «4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente o di distaccamento».

Art. 5.

1. Le disposizioni del precedente articolo 2 e quelle dei precedenti articoli 3 e 4 hanno effetto rispettivamente dalle date in cui ha applicazione per l'Esercito e per l'Aeronautica il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005.

2. I servizi prestati prima delle suddette date nelle attribuzioni specifiche, come sostituite dai precedenti articoli 2, 3 e 4, mantengono validità ai fini dell'avanzamento.

Art. 6.

1. L'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito in legge dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:

«Il Corpo di commissariato aeronautico:

esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonché degli altri materiali ordinari;

svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse ed assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;

ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il quadro XVII della tabella 1 annessa alla legge n. 1137/1955, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per effetto delle modificazioni disposte con la legge 20 settembre 1980, n. 574, e con la presente legge, è ora il seguente:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
VIII. — RUOLO DEL CORPO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)					
Tenente generale	—		1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello	scelta	—	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	80	3	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	50	—	—
Capitano	scelta	*4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o ad un comando di grande unità o incarico equipollente,* anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno	123	10 (w)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (w)
Tenente	anzianità	Superare il corso applicativo di commissariato	60	—	—

Nota all'art. 2:

Il quadro XIX della tabella 1 annessa alla legge n. 1137/1955, per effetto delle modificazioni disposte con la legge 20 settembre 1980, n. 574, e con la presente legge, è ora il seguente:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi di esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
		X. — RUOLO DEL CORPO DI AMMINISTRAZIONE			
Tenente generale	—	—	1		—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti
Colonnello	scelta		16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	4 *anni di capo del servizio amministrativo* o di vice relatore o di capo sezione di una direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	160	4 (y)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	100	—	—
Capitano	scelta	2 *anni di capo gestione del denaro* o di capo ufficio amministrazione o incarico equipollente	266	20	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di cassiere o di capo gestione del denaro o di capo ufficio amministrazione o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	238	—	—
Sottotenente	anzianità				

Nota all'art. 3:

Il quadro IX della tabella 3 annessa alla legge n. 1137/1955, per effetto delle modificazioni disposte con la presente legge, è ora il seguente:

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
		IX. — RUOLO COMMISSARIATO			
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (b)	Tutti
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente	27	1 ogni anno	1/5 dei colonnelli non ancora valutati

GRADO 1	Forme di avanzamento al grado superiore 2	Periodi minimi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 3	Organico del grado 4	Promozioni annuali al grado superiore 5	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) 6
Tenente colonnello	scelta	*2 anni in uno dei seguenti incarichi, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore: capo ufficio di direzione di commissariato o di amministrazione di regione aerea, capo servizio amministrativo di ente, capo di sezione o di ufficio equiparato di ente dell'organizzazione ministeriale o centrale delle forze armate o incarico equipollente*	67	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	34	—	—
Capitano	scelta	*3 anni in uno dei seguenti incarichi: capo servizio amministrativo di ente o distaccamento, capo gestione del denaro o capo gestione del materiale presso un servizio amministrativo di ente; superare gli esami*	116	8 o 9 (c)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e dei tenenti di ruolo
Tenente	anzianità	*3 anni presso un servizio amministrativo di ente o di distaccamento, compreso il corso di formazione*	72	—	—

Nota all'art. 4:

Il quadro X della tabella 3 annessa alla legge n. 1137/1955, per effetto delle modificazioni disposte con la presente legge, è ora il seguente:

GRADO 1	Forme di avanzamento al grado superiore 2	Periodi minimi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 3	Organico del grado 4	Promozioni annuali al grado superiore 5	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) 6
		X. — RUOLO AMMINISTRAZIONE			
Colonnello	—	—	3	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	39	1 ogni 2 anni	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Maggiore	anzianità	—	25	—	—
Capitano	scelta	*3 anni in una direzione di commissariato o di amministrazione di Regione aerea o incarico equipollente;* superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	88	5	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	*4 anni quale gestore di cassa di un servizio amministrativo di ente o di distaccamento* oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	45	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto			

Nota all'art. 5:

Il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ha stabilito che le proprie disposizioni entrassero in vigore, per l'Esercito, dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poiché tale pubblicazione è avvenuta nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 2 settembre 1977, il predetto regolamento è entrato in vigore, per l'Esercito, dal 1° gennaio 1978.

Il medesimo regolamento ha anche stabilito che le proprie disposizioni entrassero in vigore, per l'Aeronautica, dal primo giorno dell'anno finanziario successivo alla costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi di regione aerea. Poiché dette direzioni di amministrazione — istituite dalla legge 20 febbraio 1981, n. 30 — sono state costituite con D.M. 10 luglio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 22 luglio 1981) il regolamento in questione è entrato in vigore, per l'Aeronautica, dal 1° gennaio 1982, corrispondente anche alla data dalla quale le stesse direzioni di amministrazione hanno iniziato il proprio funzionamento, ai sensi del citato D.M. 10 luglio 1981.

Nota all'art. 6:

Il D.L. n. 220/1937 reca: «Ordinamento della regia Aeronautica».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 949):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 28 settembre 1984.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 27 novembre 1984, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 26 febbraio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3542):

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 3 aprile 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, il 22 maggio 1986 e approvato, con modificazioni, il 12 giugno 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 949-*B*):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 26 giugno 1986, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 25 settembre 1986.

86G1088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1986.

Esecutività del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio della provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 14, terzo comma, del predetto testo unico che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base di un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, che stabilisce la procedura per l'adozione di tale piano generale e prevede fra l'altro che il progetto di piano per l'utilizzazione delle acque pubbliche, predisposto per ciascuna provincia dall'apposito comitato d'intesa, debba essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;

Visto il progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nella provincia di Bolzano e l'appendice a tale piano, predisposti da quel comitato d'intesa e pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 del 18 febbraio 1983 e n. 239 del 10 ottobre 1985, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, supplemento ordinario n. 7 dell'11 febbraio 1983 ed in quello n. 45 del 18 ottobre 1985;

Visto il piano generale, con relativa appendice, per utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Bolzano definitivamente deliberato dal competente comitato d'intesa, sulla base anche delle determinazioni adottate in ordine alle osservazioni presentate al riguardo dai comuni e dagli altri soggetti interessati ai sensi dell'art. 8, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Considerato che la limitazione di cui al punto *b*) della suddetta appendice, giusta deliberazione 13 dicembre 1985 del comitato, va intesa nel senso che potranno comunque in ogni caso essere regolarizzate le piccole derivazioni idroelettriche che non contrastino con più vaste derivazioni in atto o future o con esigenze potabili irrigue ecologiche o ambientali;

Visto il consenso espresso dalla giunta provinciale di Bolzano con delibera del 21 ottobre 1985 sull'intesa raggiunta e sul testo del piano generale;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del presidente della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

È reso esecutivo a norma dell'art. 8, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, definitivamente deliberato dall'apposito comitato costituito ai sensi dello stesso art. 8, comma 2.

Art. 2.

Il suddetto piano nelle sue «conclusioni» sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige,

mentre il testo integrale di esso sarà depositato, in visione per chiunque vi abbia interesse, presso il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, la provincia autonoma di Bolzano - assessorato per la sistemazione dei bacini montani - acque pubbliche e fonti di energia, il magistrato alle acque - Venezia e l'ufficio del genio civile di Bolzano.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986

COSSIGA

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1986
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 217

PIANO GENERALE

per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio della provincia di Bolzano predisposto dal comitato d'intesa Stato-provincia autonoma (applicazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello stesso statuto in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

PREMESSA

Il testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede al terzo comma dell'art. 14 che: «l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno ad un apposito comitato». Col decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1974, n. 381, sono state emanate le «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche»; tali norme, all'art. 8 contemplano la predisposizione del «Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche» di cui al precitato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972.

Lo Stato ha designato a far parte del comitato misto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381/1974 il dott. ing. Lamberto Sortino, presidente del Magistrato alle acque, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; la dott.ssa Maria Rosaria Massenzio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il dott. Angiolino Greco, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La provincia ha nominato, quali rappresentanti, il dott. Ernst Watschinger, amministratore dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, il dott. ing. Paolo Valentini, direttore dell'ufficio idrografico provinciale ed il dott. Oscar Misfatto, direttore dell'ufficio acque pubbliche provinciali. Il comitato ha provveduto all'elaborazione del «Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche» in vista della determinazione dei fabbisogni di acqua, attuali e futuri, per gli usi civili ed igienici, per l'agricoltura, per l'industria e per la produzione idroelettrica, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle esigenze della difesa del suolo.

Vengono in generale prescritte portate residue onde evitare assolutamente il prosciugamento dei corsi d'acqua come più avanti precisato.

Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nella provincia di Bolzano è stato concepito dal comitato di intesa come sistema di discipline e di norme circa l'entità delle dotazioni per i diversi usi e destinazioni, i quali, nella logica dei criteri adottati, sono stati articolati in materia più funzionale alle esigenze della disciplina scelta sulla base del quadro di riferimento territoriale e idrologico rispetto alla classifica prevista dall'art. 6 del testo unico n. 1775/1933.

In questo senso i dati di base, riferentisi specialmente alla dinamica della popolazione e delle diverse strutture di utilizzazione delle risorse idriche, hanno valore indicativo rispetto all'evoluzione dei fabbisogni, che rimangono ancorati nel tempo alle dotazioni fissate.

In sintesi si stabilisce quanto segue:

La provincia di Bolzano emana i decreti di riconoscimento di antichi diritti e decreti di concessione e autorizzazioni provvisorie per gli usi sottoelencati, entro i limiti unitari indicati per ciascuno di essi:

a) *Usi civili, potabili e domestici:*

per la popolazione residente:

300 litri per abitante giorno nei centri minori;
400 litri per abitante giorno nei centri maggiori con ospedali, caserme, scuole, convitti, etc.;
500 litri per abitante giorno per la città di Bolzano;

per la popolazione fluttuante stagionale: 350-400 litri per abitante giorno;

per la popolazione fluttuante giornaliera: 100 litri per abitante giorno.

b) *Usi zootecnici:*

animali di grosso taglio (bovini, equini): 100 l/g. per capo;

animali di piccolo taglio (ovini, caprini, suini ed altri): 50 l/g. per capo.

c) *Irrigazione:*

per l'irrigazione la provincia autonoma di Bolzano emana decreti di riconoscimento di antichi diritti, decreti di concessione e autorizzazioni provvisorie fino ad una portata d'acqua complessiva, comprese le utilizzazioni in atto, pari a mc/s medi 45 nel bacino imbrifero I dell'Adige, l/s medi 120 nel bacino II della Brava, l/s medi 160 nel bacino III dell'alto Noce e l/s medi 32 nel bacino IV dell'Avisio, applicando dotazioni unitarie massime di l/s ha 2,00 per irrigazione a scorrimento e l/s ha 0,50 per irrigazione a pioggia.
Non si prevedono limitazioni per l'uso antibrina.

d) *Usi industriali.*

e) *Usi antincendio.*

f) *Piscicoltura.*

La funzione amministrativa riguardante il rilascio delle licenze annuali di attingimento, ai sensi dell'art. 56 del testo unico spetta alla provincia.

Si esclude la possibilità di costruire ulteriori serbatoi di accumulo a regolazione annuale oltre i limiti di 20 milioni di m^3 di capacità complessiva e di 2,5 milioni di m^3 per ciascun serbatoio indipendentemente dall'uso a cui è destinata l'acqua, comprendendo in tale computo anche le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Questo limite non riguarda le opere di sola laminazione delle piene. Per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico si stabilisce che fino al limite massimo di potenza nominale media annua di 220 kW non vengano rilasciate nuove concessioni. Compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente, e con la garanzia di una portata residua, anche invernale, possono essere fatte eccezioni per le seguenti destinazioni sempre che non esista e risulti antieconomico l'allacciamento alla rete di distribuzione:

aziende agricole forestali (segherie, etc.);
rifugi;
alpeggi, malghe e simili.

Nelle derivazioni idroelettriche, siano esse piccole o grandi, si dovrà assicurare il mantenimento delle portate residue fluenti nei tratti sottesi dei corsi d'acqua necessarie per scopi igienico-sanitari ed antincendio, per la pesca, ai fini della tutela del paesaggio, e per non alterare il profilo naturale di equilibrio degli stessi corsi d'acqua.

In particolare per la conservazione degli ecosistemi dovranno essere garantite portate minime residue adeguate, da valutarsi di volta in volta dagli organi preposti alla tutela dell'ambiente e comunque non inferiori al valore corrispondente ad un contributo unitario di 2 l/s per km^2 di bacino sotteso.

Per quanto riguarda il problema dell'inquinamento delle acque si richiamano le misure contenute nelle leggi e nei regolamenti esistenti.

In ordine alla regolazione dei corsi d'acqua si stabilisce, con particolare riguardo alle esigenze della difesa del suolo, che obiettivi fondamentali degli interventi dovranno essere la corretta regimazione delle acque ed il consolidamento dei territori interessati e cioè la difesa dall'erosione nei bacini imbriferi, ai fini della difesa dei centri abitati, delle vie di comunicazione e delle altre infrastrutture pubbliche, delle aree agricole nonché degli altri terreni latistanti, ottenendo contemporaneamente una sensibile riduzione degli apporti di materiale solido.

Le opere di sistemazione nei corsi d'acqua comprenderanno in generale strutture longitudinali e opere trasversali tali da ridurre convenientemente la velocità media della corrente. Gli alvei dovranno essere calibrati rispetto alle piene a ricorrenza centennale, con il franco di un metro. Nei luoghi adatti si provvederà alla costruzione di bacini di deposito selettivi.

L'indirizzo sistematorio tradizionale non viene modificato. Il contenimento dell'apporto solido sia pure integrato dal rinsaldo di pendici e versanti, era e rimane il grande obiettivo della sistemazione di un territorio la cui fragilità non consente capovolgimenti tecnologici e obbliga alla fedeltà e alla coerenza con tutti gli studi che, dal 1890 ad oggi, hanno indicato nel disciplinamento del trasporto solido il presupposto per l'equilibrio delle aste principali dell'Isarco e dell'Adige.

Lo studio del serbatoio di Elvas, fatto realizzare dalla provincia, prevede una diga di laminazione tendente soltanto al governo delle punte di piena e dimostra la validità e la fattibilità dell'opera sotto il profilo tecnico.

Realizzazioni più auspicabili rimangono pertanto anche come valore di attualità tutte le opere volte al rafforzamento degli argini dell'Adige da Merano al confine provinciale fruendo di tutti gli aggiornamenti e gli accorgimenti tecnici oggi possibili.

APPENDICE

Nel piano sono da aggiungere le seguenti integrazioni:

a) la limitazione di 220 kW di potenza nominale stabilita per le piccole derivazioni a scopo idroelettrico non si applica per i richiedenti di concessioni aventi diritto prioritario ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

b) la medesima limitazione di 220 kW di potenza nominale non si applica a quei produttori che distribuiscono energia elettrica e svolgono un servizio pubblico, ovvero ai titolari di concessione o di autorizzazione provvisoria in caso di ampliamento e/o di potenziamento dei propri impianti secondo principi di più razionale fruttamento, nell'ambito delle disponibilità dello stesso corso d'acqua;

c) potranno comunque in ogni caso essere regolarizzate le piccole derivazioni che non contrastino con più vaste utilizzazioni in atto o future o con esigenze potabili, irrigue, ecologiche o ambientali;

d) nei parchi naturali della provincia autonoma di Bolzano si applica una regolamentazione speciale da approvarsi dalla giunta provinciale.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
NICOLAZZI

86A7839

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 settembre 1986.

Integrazioni al decreto ministeriale 25 luglio 1984, concernente il regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed esteri.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2, primo, terzo e quarto comma della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto del 25 luglio 1984 concernente il regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed esteri (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 24 agosto 1984);

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 38, per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 73, per la realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 luglio 1984 è integrato dal seguente articolo unico:

«Art. 1. — Per lo svolgimento delle attività di collaborazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, prevista dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, l'Istituto superiore di sanità potrà avvalersi di personale estraneo laureato e/o diplomato che opererà direttamente nel territorio di tali Paesi ed al quale verrà corrisposta l'indennità di missione prevista dall'art. 32 della predetta legge.

Al suddetto personale, fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma per il trattamento di missione nei Paesi in via di sviluppo, saranno corrisposti i compensi annui o quota parte dei medesimi, in relazione alla durata della collaborazione nella misura indicata nel secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale del 25 luglio 1984 concernente il regolamento interno per la disciplina delle attività di ricerca svolte dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con enti ed organizzazioni nazionali ed esteri.

In caso di utilizzazione del suddetto personale nei Paesi in via di sviluppo per una durata superiore a tre mesi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dagli articoli 28 e 30 della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

L'indennità di missione prevista dall'art. 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, verra applicata al personale dipendente dell'Istituto superiore di sanità che opererà nei Paesi sopraindicati.

Il responsabile scientifico o figura equipollente potrà avvalersi di personale estraneo specializzato in lavori di segreteria con conoscenza di una o più lingue estere al quale saranno corrisposti i compensi previsti dal quarto comma del citato decreto ministeriale in data 25 luglio 1984.

Per la scelta del personale estraneo si applicheranno, sentito preventivamente il Ministero degli affari esteri - Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, le disposizioni previste dall'art. 6 del predetto decreto in data 25 luglio 1984. A tale decreto si rinvia per quant'altro non espressamente previsto dal presente articolo.

I trattamenti previsti dal presente decreto, per il personale estraneo e per quello dipendente dell'Istituto superiore di sanità saranno applicati anche nei casi di interventi da attuarsi in base alla legge 8 marzo 1985, n. 73».

Roma, addì 18 settembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A8249

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 ottobre 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1° novembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro e autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 6.500 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° novembre 1986, al prezzo di emissione di L. 99 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1987, è pari al 10,80 per cento.

La seconda cedola pagabile il 1° novembre 1988 verrà determinata aggiungendo 75 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre precedenti la data di godimento della cedola stessa.

Le cedole successive alla seconda verranno determinate con lo stesso meccanismo previsto dal precedente comma, ma il rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale su questi ultimi al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto $\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$ dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella vigente al momento della determinazione della cedola.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio di lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1987 e l'ultima il 1° novembre 1996.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556.

Ove occorra, la Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando l'importo complessivo da corrispondere a ciascun portatore dei titoli alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1996, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 3 novembre 1986 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il giorno 7 novembre 1986, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 6.500 miliardi dei certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7. L'eventuale importo relativo ai dietimi di interesse sarà versato, con bonifico di tre giorni di interesse, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonchè l'importo netto, mentre il tasso di interesse loro riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonchè ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1996» «EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi e netti, nonchè di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata.

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1996, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1986
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 314

86A8343

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantanove parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Caltagirone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 27 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Caltagirone determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinquantanove parrocchie nella diocesi di Caltagirone, tutte in comuni della provincia di Catania, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Caltagirone, parrocchia di S. Anna, sita in 95041 Caltagirone, via Principe Umberto.

2. Caltagirone, parrocchia Sacra Famiglia, sita in 95041 Caltagirone, via Manzoni.

3. Caltagirone, parrocchia di S. Francesco di Paola, sita in 95041 Caltagirone, piazza Marconi.

4. Caltagirone, parrocchia di S. Giacomo, sita in 95041 Caltagirone, largo S. Giacomo.

5. Caltagirone, parrocchia di S. Giorgio, sita in 95041 Caltagirone, largo S. Giorgio.

6. Caltagirone, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 95040 Granieri, piazza Orvieto.

7. Caltagirone, parrocchia di S. Giuliano, sita in 95041 Caltagirone, via Duomo.

8. Caltagirone, parrocchia di Madonna della Via, sita in 95041 Caltagirone, via Sardegna, 17.

9. Caltagirone, parrocchia di Maria SS. del Monte, sita in 95041 Caltagirone, largo ex Matrice.

10. Caltagirone, parrocchia di Maria SS. del Ponte, sita in 95041 Caltagirone, largo della Fontana.

11. Caltagirone, parrocchia di S. Maria di Gesù, sita in 95041 Caltagirone, via S. Maria di Gesù.

12. Caltagirone, parrocchia di S. Paolo Apostolo, sita in 95041 Caltagirone, località Piano S. Paolo.

13. Caltagirone, parrocchia di S. Pietro, sita in 95041 Caltagirone, largo S. Pietro.

14. Caltagirone, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 95040 Santo Pietro di Caltagirone.

15. Caltagirone, parrocchia di S. Vincenzo de' Paoli, sita in 95041 Caltagirone, via S. Vincenzo de' Paoli.

16. Castel di Iudica, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 95040 Castel di Iudica, località Franchetto.

17. Castel di Iudica, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 95040 Castel di Iudica, via Roma, 67.

18. Castel di Iudica, parrocchia di S. Maria del Rosario, sita in 95040 Giumarra, piazza Chiesa.

19. Grammichele, parrocchia di S Anna, sita in 95042 Grammichele, via Cavour, 25.

20. Grammichele, parrocchia di Gesù adolescente, sita in 95042 Grammichele, via A. Volta, 47.

21. Grammichele, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 95042 Grammichele, corso Vittorio Emanuele.

22. Grammichele, parrocchia di Maria SS. Addolorata, sita in 95042 Grammichele, largo Perez.

23. Grammichele, parrocchia di S. Maria di Lourdes, sita in 95042 Grammichele, via Aristotele.

24. Grammichele, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 95042 Grammichele, piazza Umberto.

25. Grammichele, parrocchia Spirito Santo, sita in 95042 Grammichele, via Vittorio Emanuele.

26. Licodia Eubea, parrocchia di S. Lucia, sita in 95040 Licodia Eubea, via S. Lucia, 7.

27. Licodia Eubea, parrocchia di S. Margherita, sita in 95040 Licodia Eubea, piazza Vittorio Emanuele.

28. Licodia Eubea, parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 95040 Licodia Eubea, corso Umberto.

29. Mazzarrone, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 95040 Mazzarrone, località Botteghelle.

30. Mazzarrone, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 95040 Mazzarrone, via Canonica.

31. Mazzarrone, parrocchia di S. Maria del Rosario, sita in 95040 Mazzarrone, località Cucchi.

32. Militello Val Catania, parrocchia di S. Benedetto, sita in 95043 Militello Val Catania, via Umberto.

33. Militello Val Catania, parrocchia di S. Maria della Stella, sita in 95043 Militello Val Catania, largo S. Maria.

34. Militello Val Catania, parrocchia di S. Nicolò-SS. Salvatore, sita in 95043 Militello Val Catania, via Matrice.

35. Mineo, parrocchia di S. Agrippina, sita in 95044 Mineo, via Umberto.

36. Mineo, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 95044 Mineo, località Borgo Pietro Lupo.

37. Mineo, parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in 95044 Mineo, largo S. Maria Maggiore.

38. Mineo, parrocchia di S. Pietro, sita in 95044 Mineo, largo S. Pietro.

39. Mirabella Imbaccari, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 95040 Mirabella Imbaccari, via Politini.

40. Mirabella Imbaccari, parrocchia di S. Giuseppe e S. Maria delle Grazie, sita in 95040 Mirabella Imbaccari, piazza Vespri.

41. Palagonia, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 95046 Palagonia, via Nazario Sauro.

42. Palagonia, parrocchia Immacolata Concezione, sita in 95046 Palagonia, via Amedeo, 97.

43. Palagonia, parrocchia di Madonna di Trapani, sita in 95046 Palagonia, via Capitano Calcaterra.

44. Palagonia, parrocchia di S. Pietro, sita in 95046 Palagonia, piazza della Matrice.

45. Raddusa, parrocchia Immacolata Concezione, sita in 95040 Raddusa, piazza Marconi.

46. Ramacca, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 95040 Ramacca, via Tenente di Fazio, 6/a.

47. Ramacca, parrocchia di Maria SS. della Provvidenza, sita in 95040 Libertinia.

48. Ramacca, parrocchia Natività di Maria SS., sita in 95040 Ramacca, piazza Elena, 26.

49. San Cono, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 95040 San Cono, via de Pinedo, 11.

50. S Michele di Ganzaria, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 95040 S. Michele di Ganzaria, via A. Rizzo, 2.

51. Scordia, parrocchia di S. Domenico Savio, sita in 95048 Scordia, piazza S. Francesco, 23.

52. Scordia, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 95048 Scordia, via Statuto, 34.

53. Scordia, parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in 95048 Scordia, piazza Regina Margherita.

54. Scordia, parrocchia di S. Rocco, sita in 95048 Scordia, piazza Umberto.

55. Vizzini, parrocchia di S. Agata, sita in 95049 Vizzini, via Susanna.

56. Vizzini, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 95049 Vizzini, via S. Giovanni Battista.

57. Vizzini, parrocchia di S. Giovanni evangelista, sita in 95049 Vizzini, via di S. Giovanni evangelista.

58. Vizzini, parrocchia di S. Gregorio Magno, sita in 95049 Vizzini, largo Matrice.

59. Vizzini, parrocchia di S. Sebastiano, sita in 95049 Vizzini, via Vittorio Emanuele.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti quarantaquattro chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Catania:

1. Caltagirone, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 95041 Caltagirone, via Principe Umberto.

2. Caltagirone, chiesa parrocchiale di S. Francesco di Paola, sita in 95041 Caltagirone, piazza Marconi.

3. Caltagirone, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, sita in 95041 Caltagirone, largo S. Giacomo.

4. Caltagirone, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 95041 Caltagirone, largo S. Giorgio.

5. Caltagirone, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 95040 Granieri, piazza Orvieto.

6. Caltagirone, chiesa parrocchiale di S. Giuliano, sita in 95041 Caltagirone, via Duomo.

7. Caltagirone, chiesa parrocchiale di Maria SS. del Monte, sita in 95041 Caltagirone, largo Ex Matrice.

8. Caltagirone, chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo, sita in 95041 Caltagirone, località Piano S. Paolo.

9. Caltagirone, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 95041 Caltagirone, largo S. Pietro.

10. Caltagirone, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 95040 Santo Pietro di Caltagirone.

11. Castel di Iudica, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 95040 Castel di Iudica, via Roma, 67.

12. Castel di Iudica, chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario, sita in 95040 Giumarra, piazza Chiesa.

13. Grammichele, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 95042 Grammichele, via Cavour, 25.

14. Grammichele, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 95042 Grammichele, corso Vittorio Emanuele.

15. Grammichele, chiesa parrocchiale di S. Maria di Lourdes, sita in 95042 Grammichele, via Aristotele.

16. Grammichele, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 95042 Grammichele, piazza Umberto.

17. Grammichele, chiesa parrocchiale Spirito Santo, sita in 95042 Grammichele, via Vittorio Emanuele.

18. Licodia Eubea, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 95040 Licodia Eubea, via S. Lucia, 7.

19. Licodia Eubea, chiesa parrocchiale di S. Margherita, sita in 95040 Licodia Eubea, piazza Vittorio Emanuele.

20. Mazzarrone, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 95040 Mazzarrone, via Canonica.

21. Militello Val Catania, chiesa parrocchiale di S. Benedetto, sita in 95043 Militello Val Catania, via Umberto.

22. Militello Val Catania, chiesa parrocchiale di S. Maria della Stella, sita in 95043 Militello Val Catania, largo S. Maria.

23. Militello Val Catania, chiesa parrocchiale di S. Nicolò-SS. Salvatore, sita in 95043 Militello Val Catania, via Matrice.

24. Mineo, chiesa parrocchiale di S. Agrippina, sita in 95044 Mineo, via Umberto.

25. Mineo, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 95044 Mineo, largo S. Maria Maggiore.

26. Mineo, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 95044 Mineo, largo S. Pietro.

27. Mirabella Imbaccari, chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù, sita in 95040 Mirabella Imbaccari, via Politini.

28. Mirabella Imbaccari, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe e S. Maria delle Grazie, sita in 95040 Mirabella Imbaccari, piazza Vespri.

29. Palagonia, chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, sita in 95046 Palagonia, via Amedeo, 97.

30. Palagonia, chiesa parrocchiale di Madonna di Trapani, sita in 95046 Palagonia, via Capitano Calcaterra.

31. Palagonia, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 95046 Palagonia, piazza della Matrice.

32. Raddusa, chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, sita in 95040 Raddusa, piazza Marconi.

33. Ramacca, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 95040 Ramacca, via Tenente di Fazio, 6/a.

34. Ramacca, chiesa parrocchiale Natività di Maria SS., sita in 95040 Ramacca, piazza Elena, 26.

35. San Cono, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 95040 San Cono, via de Pinedo, 11.

36. San Michele di Ganzaria, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 95040 San Michele di Ganzaria, via A. Rizzo, 2.

37. Scordia, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 95048 Scordia, via Statuto, 34.

38. Scordia, chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 95048 Scordia, piazza Regina Margherita.

39. Scordia, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 95048 Scordia, piazza Umberto.

40. Vizzini, chiesa parrocchiale di S. Agata, sita in 95049 Vizzini, via Susanna.

41. Vizzini, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 95049 Vizzini, via S. Giovanni Battista.

42. Vizzini, chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista, sita in 95049 Vizzini, via S. Giovanni evangelista.

43. Vizzini, chiesa parrocchiale di S. Gregorio Magno, sita in 95049 Vizzini, largo Matrice.

44. Vizzini, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, sita in 95049 Vizzini, via Vittorio Emanuele.

Art. 4.

Alle quarantaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 18 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8153

DECRETO 18 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasette parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di cinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Potenza e Marsico e di Muro Lucano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 28 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Potenza e Marsico e di Muro Lucano determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle proprie diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita con la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinquantasette parrocchie costituite nelle diocesi di Potenza e Marsico e di Muro Lucano, tutte in comuni della provincia di Potenza, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Parrocchia di S. Maria Maggiore, sita in 85010 Abriola, via Sarli, 11.

2. Parrocchia di Santa Maria del Carmine, sita in 85010 Castelglorioso, frazione di Abriola.

3. Parrocchia di Santa Maria del Carmine, sita in 85020 Avigliano, largo M. di Savoia.

4. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 85020 Possidente, frazione di Avigliano.

5. Parrocchia di Santa Maria del Carmelo, sita in 85020 Sant'Angelo, frazione di Avigliano.

6. Parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Crocifisso, sita in 85020 Scalera, frazione di Filiano.

7. Parrocchia della Santissima Trinità, sita in 85020 Lagopesole, frazione di Avigliano.

8. Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, sita in 85050 Baragiano, via Appia, 132.

9. Parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 85050 Baragiano, Vico Notarile, 2.

10. Parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 85050 Brienza, salita Santa Maria.

11. Parrocchia di Maria Santissima del Rosario, sita in 85020 Filiano, piazza Autonomia.

12. Parrocchia di S. Antonino Martire, sita in 85050 Grumento Nova, via Chiesa Madre.

13. Parrocchia di San Giorgio Martire, sita in 85052 Marsiconuovo, via Civita.

14. Parrocchia di San Marco Evangelista, sita in 85052 Marsiconuovo, salita S. Marco.

15. Parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di Maria, sita in 85052 Marsiconuovo, frazione Pergola.

16. Parrocchia di San Nicola, sita in 85052 Marsiconuovo, frazione Galaino.

17. Parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 85050 Marsicovetere, via Calata Chiesa.

18. Parrocchia della Beata Vergine Addolorata, sita in 85050 Villa d'Agri, frazione di Marsicovetere.

19. Parrocchia di S. Giovanni evangelista, sita in 85050 Paterno di Lucania, via Tempa la Chiesa.

20. Parrocchia S. Nicola di Bari, sita in 85055 Picerno, via S. Nicola.

21. Parrocchia di Santa Maria Maggiore, sita in 85010 Pignola, via Dante.

22. Parrocchia di S. Gerardo, sita in 85100 Potenza, via Scafarelli, 11.

23. Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, sita in 85100 Potenza, Rione Betlemme.

24. Parrocchia di Maria Santissima Immacolata, sita in 85100 Potenza, Rione Cocuzzo.

25. Parrocchia di San Giovanni Bosco, sita in 85100 Potenza, via Don Bosco.

26. Parrocchia di S. Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria, sita in 85100 Potenza, via Gavioli, 3.

27. Parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 85100 Potenza, largo San Michele.

28. Parrocchia di S. Rocco, sita in 85100 Potenza, via Cavour, 101.

29. Parrocchia di Santa Croce di Nostro Signore Gesù Cristo, sita in 85100 Potenza, via Torraca.

30. Parrocchia di Sant'Anna, sita in 85100 Potenza, via Dante, 104.

31. Parrocchia di Santa Maria del Sepolcro, sita in 85100 Potenza, largo Aldo Moro, 15.

32. Parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo, sita in 85100 Potenza, via Enrico Toti, 123.

33. Parrocchia della Santissima Trinità, sita in 85100 Potenza, via Pretoria, 109.

34. Parrocchia di Santa Cecilia, sita in 85100 Potenza, Rione Poggio tre Galli, via Adriatico.

35. Parrocchia Santa Maria della Speranza, sita in 85100 Potenza, Rione Bucaletto.

36. Parrocchia del Beato Bonaventura da Potenza, sita in 85100 Potenza, rione Serra.

37. Parrocchia di San Nicola di Bari, sita in 85056 Ruoti, piazza Marconi.

38. Parrocchia Sacro Cuore e S. Michele, sita in 85050 Sant'Angelo le Fratte, piazza dei Martiri.

39. Parrocchia di S. Pietro apostolo, sita in 85050 Satriano di Lucania, via S. Martino.

40. Parrocchia della Immacolata Concezione, sita in 85050 Sasso di Castalda, piazza del Popolo.

41. Parrocchia di San Nicola di Bari, sita in 85050 Savoia di Lucania, piazza G. Marconi.

42. Parrocchia di San Laviero Martire, sita in 85050 Tito, via Maggiore, 26.

43. Parrocchia della Immacolata Concezione di Maria, sita in 85050 Tito, scalo ferroviario.

44. Parrocchia della Santissima Trinità, sita in 85057 Tramutola, via A.B. Marino.

45. Parrocchia di S. Nicola di Mira, sita in 85058 Vietri di Potenza, piazza Ven. D. Girardelli.

46. Parrocchia di Santa Maria del Monte, sita in 85059 Viggiano, via Roma, 1.

47. Parrocchia di S. Nicola e Camera, sita in 85054 Muro Lucano, piazza R. Capone, 1.

48. Parrocchia di S. Andrea apostolo, sita in 85054 Muro Lucano, piazza Don Minzoni, 34.

49. Parrocchia di San Marco evangelista, sita in 85054 Muro Lucano, piazza Umberto I.

50. Parrocchia di Santa Maria del Carmine, sita in 85054 Muro Lucano, via S. Maria del Carmine.

51. Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, sita in 85054 Muro Lucano, largo Capodigiano, 2.

52. Parrocchia di S. Gerardo Majella, sita in 85054 Muro Lucano, contrada Ponte Giacoio, via Appia.

53. Parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 85050 Castelgrande, piazza Matteo Cristiano.

54. Parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 85051 Bella, largo dei Martiri.

55. Parrocchia S. Antonio ai Casalini, sita in 85051 Bella, frazione S. Antonio ai Casalini.

56. Parrocchia di S. Cataldo, sita in 85051 Bella, frazione S. Cataldo.

57. Parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 85050 Balvano, piazza Cavour.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica le seguenti cinque chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Potenza:

1. Chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, con sede in 85020 frazione Lagopesole di Avigliano.

2. Chiesa parrocchiale di San Nicola, con sede in 85055 Picerno, via San Nicola.

3. Chiesa parrocchiale di Santa Maria, con sede in 85100 Potenza, largo Aldo Moro.

4. Chiesa parrocchiale di San Nicola, con sede in 85050 Savoia di Lucania, piazza Marconi.

5. Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte, con sede in 85059 Viggiano, via Roma, 1.

Art. 4.

Alle cinque chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti tre chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicata:

1. Picerno, via S. Nicola: alla chiesa parrocchiale di San Nicola, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di San Nicola di Bari.

2. Potenza, largo Aldo Moro: alla chiesa parrocchiale di Santa Maria, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia di Santa Maria del Sepolcro.

3. Savoia di Lucania, piazza Marconi: alla chiesa parrocchiale di San Nicola, per quanto concerne l'intero patrimonio, la parrocchia San Nicola di Bari;

— relativamente alle restanti due chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Potenza e Marsico e di Muro Lucano che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 18 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8154

DECRETO 18 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoquattordici parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Nola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Nola determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centoquattordici parrocchie costituite nella diocesi di Nola, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI AVELLINO

1. Avella, parrocchia di S. Marina, con sede in 83021 Avella, piazza S. Giovanni.

2. Avella, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 83021 Avella.

3. Avella, parrocchia di S. Romano martire, con sede in 83021 Avella, largo S. Romano.

4. Baiano, parrocchia dei Santi apostoli Filippo e Giacomo, con sede in 83022 Baiano, via SS. Apostoli, 18.

5. Baiano, parrocchia di S. Stefano, con sede in 83022 Baiano, via Italo Balbo, 43.

6. Domicella, parrocchia dei Santi Nicola e Gregorio Magno, con sede in 83020 Domicella, piazza Vincenzo Ferrante.

7. Lauro, parrocchia dei Santi Margherita e Potito, con sede in 83023 Lauro.

8. Lauro, parrocchia dei Santi Giovanni battista, Vito e Sisto, con sede in 83023 Lauro, frazione Pignano, via Casa Rega, 6.

9. Marzano di Nola, parrocchia di S. Trifone martire, con sede in 83020 Marzano di Nola, via Roma, 34.

10. Moschiano, parrocchia di Maria SS. della Carità, con sede in 83020 Moschiano, piazza Municipio, 132.

11. Mugnano del Cardinale, parrocchia Ascensione, con sede in 83027 Mugnano del Cardinale, via Casa Canonica.

12. Mugnano del Cardinale, parrocchia di Maria SS. del Carmine e S. Liberatore, con sede in 83027 Mugnano del Cardinale, via Nazionale, 112.

13. Pago del Vallo di Lauro, parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, con sede in 83020 Pago del Vallo di Lauro.

14. Quadrelle, parrocchia della SS. Annunziata, con sede in 83020 Quadrelle.

15. Quindici, parrocchia di S. Andrea apostolo, con sede in 83020 Quindici, piazza Municipio, 1.

16. Sirignano, parrocchia di S. Andrea apostolo, con sede in 83020 Sirignano.

17. Sperone, parrocchia di S. Elia profeta, con sede in 83020 Sperone.

18. Taurano, parrocchia di S. Michele arcangelo, con sede in 83020 Taurano.

PROVINCIA DI NAPOLI

19. Boscoreale, parrocchia della Immacolata Concezione, con sede in 80041 Boscoreale, vico Comizi, 2.

20. Boscoreale, parrocchia di Maria SS. Liberatrice dai Flagelli, con sede in 80041 Boscoreale.

21. Boscoreale, parrocchia di S. Giuseppe, contrada Marchesa, con sede in 80041 Boscoreale, via Marchesa, 233.

22. Boscoreale, parrocchia di S. Anna in Sant'Anna ai Pellegrini, con sede in 80041 Boscoreale, via Passanti Flocco Pellegrini.

23. Boscoreale, parrocchia della SS. Vergine del Suffragio in Marra, con sede in 80041 Boscoreale, località Marra.

24. Brusciano, parrocchia di S. Giovanni battista, con sede in 80031 Brusciano, via Tirone, zona 167.

25. Brusciano, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 80031 Brusciano, via S. Francesco, 69.

26. Brusciano, parrocchia di S. Sebastiano, con sede in 80031 Brusciano, via Quattromani, 48.

27. Camposano, parrocchia di S. Gavino martire, con sede in 80030 Camposano, via Barbato.

28. Camposano, parrocchia dei Santi Martino e Nicola, con sede in 80030 Camposano, frazione Faibano, via Provinciale, 8.

29. Carbonara, parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, con sede in 80030 Carbonara, via Rainone.

30. Casalnuovo, parrocchia di Maria SS. Addolorata, con sede in 80013 Casalnuovo, frazione Tavernanova, via Puglie, 240.

31. Casamarciano, parrocchia di S. Clemente papa, con sede in 80032 Casamarciano, via Giovanni XXIII.

32. Casamarciano, parrocchia S. Michele arcangelo, con sede in 80032 Casamarciano, frazione Schiava.

33. Castello di Cisterna, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 80030 Castello di Cisterna, via Parrocchia.

34. Cicciano, parrocchia dell'Immacolata Concezione, con sede in 80033 Cicciano, via Roccarainola.

35. Cicciano, parrocchia di S. Giacomo, con sede in 80033 Cicciano, località Cutignano, piazza Giovanni XXIII.

36. Cicciano, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 80033 Cicciano, via Garibaldi.

37. Cimitile, parrocchia di S. Felice in Pincis, con sede in 80030 Cimitile, via Parrocchia.

38. Cimitile, parrocchia della Sacra Famiglia, con sede in 80030 Cimitile, via Trivice d'Ossa, rione Gescal.

39. Comiziano, parrocchia di S. Severino, con sede in 80030 Comiziano, via Parrocchia.

40. Liveri, parrocchia di S. Giorgio martire, con sede in 80030 Liveri, via Roma.

41. Mariglianella, parrocchia di S. Giovanni evangelista, con sede in 80030 Mariglianella.

42. Marigliano, parrocchia di S. Croce in S. Nicola, con sede in 80034 Marigliano, via Aniello Alise.

43. Marigliano, parrocchia di S. Giovanni battista, con sede in 80034 Marigliano, frazione Faibano, via S. Giovanni battista.

44. Marigliano, parrocchia di S. Marcellino, con sede in 80034 Marigliano, frazione Lausdomini, via S. Marcellino.

45. Marigliano, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 80034 Marigliano, via Giannone.

46. Marigliano, parrocchia di Maria SS. di Pontecitra, con sede in 80034 Marigliano, località Pontecitra.

47. Marigliano, parrocchia S. Sebastiano martire, con sede in 80034 Marigliano, frazione Miuli.

48. Marigliano, parrocchia di S. Stefano protomartire, con sede in 80034 Marigliano, frazione Casaferro.

49. Nola, parrocchia di S. Felice vescovo, con sede in 80035 Nola, via Ciccone, 32.

50. Nola, parrocchia di Maria SS. del Carmine, con sede in 80035 Nola, via Foro Boario.

51. Nola, parrocchia di Maria SS. della Stella, con sede in 80035 Nola, via Paolo Belsito.

52. Nola, parrocchia di Maria SS. della Misericordia e S. Biagio, con sede in 80035 Nola, piazza Giordano Bruno.

53. Nola, parrocchia di S. Maria Assunta nel Duomo, con sede in 80035 Nola, piazza Duomo.

54. Nola, parrocchia del SS. Rosario, con sede in 80035 Nola, frazione Cinquevie, via Nola-S. Gennaro.

55. Nola, parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, con sede in 80035 Nola, frazione Polvica, via Polvica, 166.

56. Ottaviano, parrocchia della SS. Annunziata, con sede in 80044 Ottaviano, piazza Annunziata, 2.

57. Ottaviano, parrocchia di S. Francesco di Paola, con sede in 80044 Ottaviano, vico I Giovanni XXIII.

58. Ottaviano, parrocchia di S. Gennaro in S. Gennarello, con sede in 80044 Ottaviano, frazione S. Gennarello.

59. Ottaviano, parrocchia di S. Giovanni battista, con sede in 80044 Ottaviano, piazza Rosario a S. Giovanni B.

60. Ottaviano, parrocchia di S. Lorenzo martire, con sede in 80044 Ottaviano, piazza S. Lorenzo.

61. Ottaviano, parrocchia di S. Michele arcangelo, con sede in 80044 Ottaviano, piazza S. Michele, 2.

62. Palma Campania, parrocchia Mater Dei, con sede in 80036 Palma Campania, via S. Felice, 37.

63. Palma Campania, parrocchia dei Santi Giovanni e Martino, con sede in 80036 Palma Campania, frazione Vico, via Castello, 23.

64. Palma Campania, parrocchia di S. Michele arcangelo, con sede in 80036 Palma Campania, largo Parrocchia.

65. Palma Campania, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 80036 Palma Campania, frazione Pozzoromolo, via S. Nicola.

66. Palma Campania, parrocchia del SS. Rosario e Corpo di Cristo, con sede in 80036 Palma Campania, via Municipio.

67. Poggiomarino, parrocchia del SS. Rosario, con sede in 80040 Poggiomarino, frazione Flocco.

68. Pomigliano d'Arco, parrocchia di Maria SS. del Rosario, con sede in 80038 Pomigliano d'Arco, via IV Novembre.

69. Pomigliano d'Arco, parrocchia di Maria SS. Immacolata, con sede in 80038 Pomigliano d'Arco località Ponte di Ferro.

70. Pomigliano d'Arco, parrocchia di S. Felice in Pincis, con sede in 80038 Pomigliano d'Arco, via Abate Felice Toscano.

71. Pomigliano d'Arco, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, con sede in 80038 Pomigliano d'Arco, via Felice Pirozzi.

72. Pomigliano d'Arco, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 80038 Pomigliano d'Arco, via Roma n. 204.

73. Pomigliano d'Arco, parrocchia di S. Maria del Suffragio, con sede in 80038 Pomigliano d'Arco, località Arcora Prima, via Puglie.

74. Pomigliano d'Arco, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 80038 Pomigliano d'Arco, via S. Pietro.

75. Roccarainola, parrocchia di S. Agnello, con sede in 80030 Roccarainola, frazione Gargani, via S. Agnello abate, 29.

76. Roccarainola, parrocchia di S. Giovanni battista, con sede in 80030 Roccarainola, piazza S. Giovanni Battista.

77. Roccarainola, parrocchia di S. Silvestro papa, con sede in 80030 Roccarainola, frazione Sasso.

78. San Gennaro Vesuviano, parrocchia dei Santi Gioacchino ed Anna, con sede in 80040 San Gennaro Vesuviano, via Roma.

79. San Giuseppe Vesuviano, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, con sede in 80047 S. Giuseppe Vesuviano, località Casilli.

80. San Giuseppe Vesuviano, parrocchia di S. Giuseppe, con sede in 80047 S. Giuseppe Vesuviano.

81. San Giuseppe Vesuviano, parrocchia di S. Leonardo, con sede in 80047 S. Giuseppe Vesuviano, via S. Leonardo.

82. San Giuseppe Vesuviano, parrocchia di S. Maria la Pietà, con sede in 80047 S. Giuseppe Vesuviano, frazione Santa Maria La Scala.

83. San Paolo Belsito, parrocchia di S. Paolo eremita e SS. Epifania, con sede in 80030 San Paolo Belsito, via Roma, 5.

84. Sant'Anastasia, parrocchia di Maria SS. dell'Arco, con sede in 80048 Sant'Anastasia.

85. Sant'Anastasia, parrocchia di S. Antonio da Padova, con sede in 80048 Sant'Anastasia.

86. Sant'Anastasia, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, con sede in 80048 Sant'Anastasia, contrada Romani.

87. Sant'Anastasia, parrocchia di S. Maria La Nova, con sede in 80048 Sant'Anastasia, via S. Francesco Saverio.

88. San Vitaliano, parrocchia di Maria SS. della Libera, con sede in 80030 San Vitaliano, traversa Parrocchia, 11.

89. Saviano, parrocchia di S. Erasmo, con sede in 80039 Saviano, frazione S. Erasmo.

90. Saviano, parrocchia dell'Immacolata Concezione, con sede in 80039 Saviano, via Casa Allocca, 1.

91. Saviano, parrocchia dell'Immacolata in Piazzolla, con sede in 80039 Saviano, via Tommasoni, 1.

92. Saviano, parrocchia di S. Giovanni battista in Sirico, con sede in 80039 Saviano, frazione Sirico, via Parrocchia.

93. Saviano, parrocchia di S. Michele arcangelo, con sede in 80039 Saviano.

94. Scisciano, parrocchia dei Santi Germano e Martino, con sede in 80030 Scisciano.

95. Somma Vesuviana, parrocchia S. Croce in S. Maria del Pozzo, con sede in 80049 Somma Vesuviana, via S. Maria del Pozzo.

96. Somma Vesuviana, parrocchia di S. Giorgio martire, con sede in 80049 Somma Vesuviana, piazza Trivio.

97. Somma Vesuviana, parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, con sede in 80049 Somma Vesuviana, rione Trieste.

98. Somma Vesuviana, parrocchia di S. Michele arcangelo, con sede in 80049 Somma Vesuviana, piazza Carmine.

99. Somma Vesuviana, parrocchia di S. Pietro apostolo in S. Maria Maggiore, con sede in 80049 Somma Vesuviana.

100. Terzigno, parrocchia dell'Immacolata Concezione, con sede in 80040 Terzigno.

101. Terzigno, parrocchia di Maria SS. del Carmine, con sede in 80040 Terzigno, frazione Boccia al Mauro.

102. Terzigno, parrocchia di S. Antonio da Padova, con sede in 80040 Terzigno.

103. Torre Annunziata, parrocchia Ave Gratia Plena, con sede in 80058 Torre Annunziata, piazza Giovanni XXIII.

104. Torre Annunziata, parrocchia di S. Alfonso dei Liguori, con sede in 80058 Torre Annunziata Centrale, piazza Mons. Orlando.

105. Torre Annunziata, parrocchia di S. Francesco di Paola, con sede in 80058 Torre Annunziata, largo S. Maria delle Grazie.

106. Torre Annunziata, parrocchia di S. Giuseppe, con sede in 80058 Torre Annunziata, via Plinio.

107. Torre Annunziata, parrocchia di S. Maria del Carmine, con sede in 80058 Torre Annunziata, località Carminiello.

108. Torre Annunziata, parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 80058 Torre Annunziata, frazione Cattori.

109. Tufino, parrocchia dei Santi Bartolomeo apostolo e Giovanni battista, con sede in Tufino, via S. Bartolomeo.

110. Visciano, parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, con sede in 80030 Visciano, via Armando Diaz, 14.

PROVINCIA DI SALERNO

111. Scafati, parrocchia di S. Francesco di Paola, con sede in 84018 Scafati, corso Nazionale.

112. Scafati, parrocchia di S. Maria delle Vergini, con sede in 84018 Scafati.

113. Scafati, parrocchia di S. Pietro apostolo, con sede in 84018 Scafati, frazione S. Pietro.

114. Scafati, parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, con sede in 84018 Scafati, frazione S. Vincenzo.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentatre chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI AVELLINO

1. Baiano, chiesa parrocchiale SS. apostoli Filippo e Giacomo, sita in 83022 Baiano, via SS. Apostoli, 18.

2. Marzano di Nola, chiesa parrocchiale S. Trifone martire, sita in 83020 Marzano di Nola, via Roma n. 34.

3. Quindici, chiesa parrocchiale S. Andrea apostolo in S. M. delle Grazie, sita in 83020 Quindici, piazza Municipio, 1.

4. Sirignano, chiesa parrocchiale S. Andrea apostolo, sita in 83020 Sirignano.

5. Sperone, chiesa parrocchiale S. Elia profeta, sita in 83020 Sperone.

6. Taurano, chiesa parrocchiale S. Michele arcangelo, sita in 83020 Taurano.

PROVINCIA DI NAPOLI

7. Boscoreale, chiesa parrocchiale S. Maria Liberatrice dai Flagelli, sita in 80041 Boscoreale.

8. Camposano, chiesa parrocchiale S. Gavino martire, sita in 80030 Camposano, via Barbato.

9. Casalnuovo, chiesa parrocchiale Maria SS. Addolorata, sita in 80013 Casalnuovo, frazione Tavernanova, via Puglie, 240.

10. Cicciano, chiesa parrocchiale S. Pietro apostolo, sita in 80033 Cicciano, via Garibaldi.

11. Mariglianella, chiesa parrocchiale S. Giovanni evangelista, sita in 80030 Mariglianella.

12. Marigliano, chiesa parrocchiale S. Croce in S. Nicola, sita in 80034 Marigliano, via Aniello Alise.

13. Ottaviano, chiesa parrocchiale SS. Annunziata, sita in 80044 Ottaviano, piazza Annunziata, 2.

14. Ottaviano, chiesa parrocchiale S. Francesco di Paola, sita in 80044 Ottaviano, vico I Giovanni XXIII.

15. Ottaviano, chiesa parrocchiale S. Gennaro in S. Gennarello, sita in 80044 Ottaviano, frazione S. Gennarello, n. 10.

16. Palma Campania, chiesa parrocchiale S. Martino vescovo in Vico, sita in 80036 Palma Campania, via per Castello, 23.

17. Palma Campania, chiesa parrocchiale SS. Rosario e Corpo di Cristo, sita in 80036 Palma Campania, via Municipio.

18. Pomigliano d'Arco, chiesa parrocchiale S. Felice in Pincis, sita in 80038 Pomigliano d'Arco, via Abate Felice Toscano.

19. Pomigliano d'Arco, chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie, sita in 80038 Pomigliano d'Arco, via Roma, 204.

20. San Giuseppe Vesuviano, chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 80047 S. Giuseppe Vesuviano.

21. San Giuseppe Vesuviano, chiesa parrocchiale S. Leonardo, sita in 80047 S. Giuseppe Vesuviano, via S. Leonardo.

22. San Giuseppe Vesuviano, chiesa parrocchiale S. Maria la Pietà, sita in 80047 S. Giuseppe Vesuviano, frazione S. Maria la Scala.

23. San Paolo Belsito, chiesa parrocchiale S. Paolo primo eremita, sita in 80030 San Paolo Belsito, via Roma, 5.

24. Sant'Anastasia, chiesa parrocchiale S. Maria La Nova, sita in 80048 Sant'Anastasia, via S. Francesco Saverio.

25. Somma Vesuviana, chiesa parrocchiale S. Croce in S. Maria del Pozzo, sita in 80049 Somma Vesuviana, via S. Maria del Pozzo.

26. Somma Vesuviana, chiesa parrocchiale S. Maria di Costantinopoli, sita in 80049 Somma Vesuviana, rione Trieste.

27. Somma Vesuviana, chiesa parrocchiale S. Michele arcangelo, sita in 80049 Somma Vesuviana, piazza Carmine.

28. Terzigno, chiesa parrocchiale dell'Immacolata Concezione, sita in 80040 Terzigno.

29. Torre Annunziata, chiesa parrocchiale Ave Graza Plena o SS. Annunziata, sita in 80058 Torre Annunziata, piazza Giovanni XXIII.

30. Torre Annunziata, chiesa parrocchiale S. Alfonso dei Liguori, sita in 80058 Torre Annunziata, piazza Mons. Orlando.

31. Torre Annunziata, chiesa parrocchiale S. Maria del Carmine, sita in 80058 Torre Annunziata, località Carminiello.

32. Tufino, chiesa parrocchiale S. Bartolomeo apostolo, sita in 80030 Tufino, via S. Bartolomeo.

PROVINCIA DI SALERNO

33. Scafati, chiesa parrocchiale S. Maria delle Vergini, sita in 84018 Scafati.

Art. 4.

Alle trentatre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti sei chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicata:

PROVINCIA DI AVELLINO

1. Quindici, piazza Municipio, 1: alla chiesa parrocchiale S. Andrea apostolo in S. Maria delle Grazie, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia di S. Andrea apostolo.

PROVINCIA DI NAPOLI

2. Boscoreale: alla chiesa parrocchiale di S. Maria Liberatrice dai Flagelli, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia di Maria SS. Liberatrice dai Flagelli.

3. Palma Campania, via per Castello, 23: alla chiesa parrocchiale S. Martino vescovo in Vico, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Giovanni battista e Martino.

4. San Paolo Belsito, via Roma, 5: alla chiesa parrocchiale S. Paolo primo eremita, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia di S. Paolo eremita e SS. Epifania.

5. Torre Annunziata, piazza Giovanni XXIII: alla chiesa parrocchiale Ave Graza Plena o SS. Annunziata, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia di Ave Gratia Plena.

6. Tufino, via S. Bartolomeo: alla chiesa parrocchiale S. Bartolomeo apostolo, per quanto concerne il patrimonio, la parrocchia dei Santi Bartolomeo apostolo e Giovanni battista;

— relativamente alle restanti ventisette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 18 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8155

DECRETO 18 ottobre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasette parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centosettantaquattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Spoleto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 6 agosto 1986, con il quale il vescovo diocesano di Spoleto determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti ottantasette parrocchie costituite nella diocesi di Spoleto, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI PERUGIA

1. Bevagna, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 06031 frazione Torre del Colle.

2. Bevagna, parrocchia di S. Maria Addolorata, sita in 06030 frazione Cantalupo.

3. Bevagna, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 06031 Bevagna, piazza Filippo Silvestri n. 6

4. Campello sul Clitunno, parrocchia di S. Maria, sita in 06042 Campello sul Clitunno, via S. Maria

5. Campello sul Clitunno, parrocchia di S Michele arcangelo, sita in 06042 frazione Pissignano

6. Castel Ritaldi, parrocchia di S. Giovanni battista, sita in 06040 frazione Castel S. Giovanni.

7. Castel Ritaldi, parrocchia dei Santi Gregorio e Marina, sita in 06044 Castel Ritaldi, piazza S. Marina.

8. Castel Ritaldi, parrocchia di S. Maria, sita in 06044 frazione Bruna.

9. Castel Ritaldi, parrocchia di S. Pancrazio, sita in 06044 frazione Colle del Marchese.

10. Cerreto di Spoleto, parrocchia di S. Maria Annunziata, sita in 06040 Cerreto di Spoleto, via Umberto I.

11. Cerreto di Spoleto, parrocchia di S. Maria Assunta in Ponte e di S. Lorenzo in Borgo Cerreto, sita in 06041 frazione Borgo Cerreto.

12. Foligno, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 06030 frazione Verchiano.

13. Giano dell'Umbria, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 06030 frazione Montecchio.

14. Giano dell'Umbria, parrocchia di S. Croce, sita in 06030 frazione Castagnola.

15. Giano dell'Umbria, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 06030 frazione Bastardo.

16. Giano dell'Umbria, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 06030 Giano dell'Umbria.

17. Gualdo Cattaneo, parrocchia di S. Antonio, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, piazza Umberto I.

18. Montefalco, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 06036 Montefalco, piazza Dante Alighieri.

19. Montefalco, parrocchia di S. Biagio, sita in 06030 frazione Fratta.

20. Montefalco, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 06036 frazione Casale.

21. Montefalco, parrocchia di S. Maria, sita in 06036 frazione Turrita.

22. Montefalco, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 06036 frazione Fabbri.

23. S. Anatolia di Narco, parrocchia di S. Anatolia, sita in 06040 S. Anatolia di Narco.

24. S. Anatolia di Narco, parrocchia di S. Pietro, sita in 06040 frazione Grotti.

25. Scheggino, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Ceselli.

26. Scheggino, parrocchia di S. Nicola, sita in 06040 Scheggino.

27. Sellano, parrocchia di S. Maria, sita in 06030 frazione Montesanto.

28. Sellano, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 06030 Sellano.

29. Sellano, parrocchia di S. Silvestro, sita in 06030 frazione Villamagina.

30. Spoleto, parrocchia Ascensione di Nostro Signore, sita in 06049 frazione Montemartano.

31. Spoleto, parrocchia Immacolata Concezione, sita in 06049 Spoleto, via Flaminia.

32. Spoleto, parrocchia Sacro Cuore, sita in 06049 Spoleto, via Marconi n. 407.

33. Spoleto, parrocchia di S. Andrea, sita in 06049 frazione Bazzano Inferiore.

34. Spoleto, parrocchia di S. Andrea, sita in 06049 frazione Valdarena.

35. Spoleto, parrocchia di S. Angelo, sita in 06040 frazione Beroide.

36. Spoleto, parrocchia di S. Angelo, sita in 06040 frazione S. Angelo in Mercole.

37. Spoleto, parrocchia di S. Ansano, sita in 06049 Spoleto, via Brignone.

38. Spoleto, parrocchia di S. Biagio, sita in 06049 frazione Pompagnano.

39. Spoleto, parrocchia di S. Brizio, sita in 06040 frazione S. Brizio.

40. Spoleto, parrocchia di S. Cristoforo, sita in 06049 frazione Poreta.

41. Spoleto, parrocchia dei Santi Domenico e Francesco, sita in 06049 Spoleto, piazza S. Domenico.

42. Spoleto, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 06049 frazione Monteluco.

43. Spoleto, parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, sita in 06049 frazione Cortaccione.

44. Spoleto, parrocchia di S. Giacomo, sita in 06048 frazione S. Giacomo.

45. Spoleto, parrocchia di S. Giovanni, sita in 06040 frazione Baiano.

46. Spoleto, parrocchia di S. Giovanni battista, sita in 06040 frazione Morgnano.

47. Spoleto, parrocchia di S. Giovanni evangelista, sita in 06049 frazione Silvignano.

48. Spoleto, parrocchia di S. Gregorio Maggiore, sita in 06049 Spoleto, piazza Garibaldi n. 34.

49. Spoleto, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 06049 frazione Maiano.

50. Spoleto, parrocchia di S. Maria nella Cattedrale, sita in 06049 Spoleto, piazza Duomo.

51. Spoleto, parrocchia di S. Maria in Campis, sita in 06040 frazione S. Maria in Campis.

52. Spoleto, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 06040 frazione Strettura.

53. Spoleto, parrocchia di S. Martino, sita in 06040 frazione Ancaiano.

54. Spoleto, parrocchia di S. Martino, sita in 06049 frazione S. Martino in Trignano.

55. Spoleto, parrocchia di S. Martino, sita in 06040 frazione Valle S. Martino.

56. Spoleto, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 06049 frazione Eggi.

57. Spoleto, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 06049 frazione Montebibico.

58. Spoleto, parrocchia di S. Nicolo, sita in 06049 Spoleto, via S. Nicolò.

59. Spoleto, parrocchia di S. Pietro, sita in 06049 Spoleto, via Giro del Ponte.

60. Spoleto, parrocchia di S. Pietro, sita in 06049 frazione Vallocchia.

61. Spoleto, parrocchia di S. Rita, sita in 06049 Spoleto, via XVII Settembre n. 3.

62. Spoleto, parrocchia di S. Sabino, sita in 06049 frazione S. Sabino.

63. Spoleto, parrocchia di S. Venanzo, sita in 06049 frazione S. Venanzo.

64. Trevi, parrocchia di S. Bernardino, sita in 06039 frazione Pigge.

65. Trevi, parrocchia di S. Clemente, sita in 06039 frazione Matigge.

66. Trevi, parrocchia di S. Emiliano, sita in 06039 Trevi, via Ombrosa.

67. Trevi, parrocchia S. Famiglia, sita in 06032 frazione Borgo Trevi.

68. Trevi, parrocchia di S. Maria in Valle, sita in 06039 frazione S. Maria in Valle.

69. Trevi, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 06032 frazione Cannaiola.

70. Trevi, parrocchia di S. Pietro, sita in 06039 frazione Bovara.

71. Trevi, parrocchia di S. Stefano, sita in 06032 frazione Picciche.

72. Vallo di Nera, parrocchia di S. Giovanni battista, sita in 06040 Vallo di Nera.

73. Vallo di Nera, parrocchia di S. Sebastiano, sita in 06040 frazione Piedipaterno.

PROVINCIA DI TERNI

74. Acquasparta, parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 05020 frazione Portaria.

75. Acquasparta, parrocchia di S. Maria in Rupis, sita in 05021 frazione Firenzuola.

76. Arrone, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 05031 Arrone, piazza Garibaldi.

77. Arrone, parrocchia di S. Valentino, sita in 05031 frazione Casteldilago.

78. Ferentillo, parrocchia di S. Maria, sita in 05034 Ferentillo, piazza Furio Miselli.

79. Ferentillo, parrocchia di S. Stefano, sita in 05034 frazione Precetto.

80. Montefranco, parrocchia di S. Famiglia, sita in 05030 frazione Fontechiaruccia.

81. Montefranco, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 05030 Montefranco.

82. Polino, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 05030 Polino.

83. Terni, parrocchia di S. Fortunato, sita in 05030 frazione Porzano.

84. Terni, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 05030 frazione Cesi.

85. Terni, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 05030 frazione Torre Orsina.

86. Terni, parrocchia di S. Pietro, sita in 05030 frazione Poggio Lavarino.

87. Terni, parrocchia di S. Pietro apostolo, sita in 05030 frazione Collestatte.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centosettantaquattro chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI PERUGIA

1. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06031 frazione Torre del Colle.

2. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06031 frazione Gaglioli.

3. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Maria Addolorata, sita in 06030 frazione Cantalupo.

4. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06031 frazione Castelbuono.

5. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Maria in Laurentia, sita in 06031 Bevagna, via S. Maria.

6. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06031 Bevagna, piazza Filippo Silvestri n. 6.

7. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06031 frazione Limigiano.

8. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 06042 frazione Acera.

9. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Donato, sito in 06042 frazione Campello Alto.

10. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06042 frazione Spina.

11. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06042 Campello sul Clitunno, via S. Maria.

12. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06042 frazione Pissignano.

13. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06042 frazione Agliano.

14. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Quirico, sita in 06042 frazione Pettino.

15. Castel Ritaldi, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06040 frazione Castel S. Giovanni.

16. Castel Ritaldi, chiesa parrocchiale dei Santi Gregorio e Marina, sita in 06044 Castel Ritaldi, piazza S. Marina.

17. Castel Ritaldi, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06044 frazione Bruna.

18. Castel Ritaldi, chiesa parrocchiale di S. Pancrazio, sita in 06044 frazione Colle del Marchese.

19. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 06040 frazione Triponzo.

20. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Nicola, sita in 06040 frazione Rocchetta.

21. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06041 frazione Borgo Cerreto.

22. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale Madonna del Verde, sita in 06040 frazione Rocchetta.

23. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata, sita in 06040 Cerreto di Spoleto, via Umberto I.

24. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06040 frazione Ponte.

25. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06040 frazione Nortosce.

26. Foligno, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06030 frazione Roccafranca.

27. Foligno, chiesa parrocchia di S. Maria Assunta, in 06030 frazione Verchiano.

28. Giano dell'Umbria, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 06030 frazione Montecchio.

29. Giano dell'Umbria, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 06030 frazione Castagnola.

30. Giano dell'Umbria, chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, sita in 06030 frazione Bastardo.

31. Giano dell'Umbria, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06030 Giano dell'Umbria.

32. Giano dell'Umbria, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 06030 frazione Morcicchia.

33. Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, via S. Agostino.

34. Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, via S. Andrea.

35. Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Antonio, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, piazza Umberto I.

36. Montefalco, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 06036 Montefalco, piazza Dante Alighieri.

37. Montefalco, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 06030 frazione Fratta.

38. Montefalco, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06036 frazione Casale.

39. Montefalco, chiesa parrocchiale di S. Luca, sita in 06036 frazione S. Luca.

40. Montefalco, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06036 frazione Turrita.

41. Montefalco, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06036 frazione Fabbri.

42. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Anatolia, sita in 06040 S. Anatolia di Narco.

43. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Cristina, sita in 06040 frazione Caso.

44. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Felice, sita in 06040 frazione Castel S. Felice.

45. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06040 frazione Agelli.

46. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Gavelli.

47. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06040 frazione Grotti.

48. Scheggino, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Ceselli.

49. Scheggino, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Monte S. Vito.

50. Scheggino, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 06040 Scheggino, via della Chiesa.

51. Scheggino, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06040 frazione Civitella.

52. Scheggino, chiesa parrocchiale di S. Valentino, sita in 06040 frazione S. Valentino.

53. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 06030 frazione Peneggi.

54. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 06030 frazione Setri.

55. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 06030 frazione Vio.

56. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 06030 frazione Renaro.

57. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06030 frazione Apagni.

58. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06030 frazione Postignano.

59. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 06030 frazione Cammoro.

60. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06030 frazione Montesanto.

61. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06030 frazione Orsano.

62. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06030 Sellano, via Guglielmo Marconi.

63. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06030 frazione Ceseggi.

64. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06030 frazione S. Martino.

65. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06030 frazione Forfi.

66. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Tutorio, sita in 06030 frazione Civitella.

67. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, sita in 06030 frazione Pupaggi.

68. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 06030 frazione Petrognano.

69. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 06030 frazione Villamagina.

70. Spoleto, chiesa parrocchiale Ascensione di Nostro Signore, sita in 06049 frazione Montemartano.

71. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 06049 frazione Bazzano Inferiore.

72. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 06049 frazione Terraia.

73. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 06049 frazione Valdarena.

74. Spoleto, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 06049 frazione Morro.

75. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Ansano, sita in 06049 Spoleto, via Brignone.

76. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 06049 frazione Messenano.

77. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 06049 frazione Roselli.

78. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 06049 frazione Castagnacupa.

79. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 06049 frazione Cortaccione.

80. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 06049 frazione Pompagnano.

81. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Brizio, sita in 06040 frazione S. Brizio.

82. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 06049 frazione Poreta.

83. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 06040 frazione S. Croce.

84. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 06049 frazione Torrecola.

85. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 06049 Spoleto, piazza S. Domenico.

86. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Filippo Neri, sita in 06049 Spoleto, piazza Mentana.

87. Spoleto, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 06049 frazione Cese.

88. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, sita in 06049 frazione Monteluco.

89. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, sita in 06040 frazione Francocci.

90. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, sita in 06048 frazione S. Giacomo.

91. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 06040 frazione Baiano.

92. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 06040 frazione Ocenelli.

93. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06049 frazione Acqualacastagna.

94. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06040 frazione Morgnano.

95. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06049 frazione Protte.

96. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06040 frazione Rapicciano.

97. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista, sita in 06049 frazione Rubbiano.

98. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista, sita in 06049 frazione Silvignano.

99. Spoleto, chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni e Biagio, sita in 06040 frazione Perchia.

100. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Gregorio Maggiore, sita in 06049 Spoleto, piazza Garibaldi n. 34.

101. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06049 Frazione Maiano.

102. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06040 frazione Terzo la Pieve.

103. Spoleto, chiesa parrocchiale dei Santi Lorenzo e Caterina, sita in 06040 frazione Azzano.

104. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06040 frazione Azzano.

105. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06049 frazione Bazzano Superiore.

106. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06040 frazione Strettura.

107. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria in Campis, sita in 06040 frazione S. Maria in Campis.

108. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06040 frazione Ancaiano.

109. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06049 frazione S. Martino in Trignano.

110. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06040 frazione Uncinano.

111. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06040 frazione Valle S. Martino.

112. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06049 frazione Acquaiura.

113. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Beroide.

114. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06049 frazione Eggi.

115. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Fogliano.

116. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06049 frazione Montebibico.

117. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Petrognano.

118. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione S. Angelo in Mercole.

119. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 06040 frazione S. Paolo.

120. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06049 frazione Bazzano Superiore.

121. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06049 Spoleto, via Giro del Ponte.

122. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06049 frazione Vallocchia.

123. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Sabino, sita in 06049 frazione S. Sabino.

124. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Severo, sita in 06049 frazione S. Severo.

125. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 06040 frazione S. Silvestro.

126. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Venanzo, sita in 06049 frazione S. Venanzo.

127. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Bernardino, sita in 06039 frazione Pigge.

128. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 06039 frazione Matigge.

129. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 06039 Trevi, via del Priorato.

130. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Emiliano, sita in 06039 Trevi, via Ombrosa.

131. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06039 frazione Ponze.

132. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06032 frazione S. Lorenzo.

133. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06039 frazione Coste.

134. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Maria in Valle, sita in 06039 frazione S. Maria in Valle.

135. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06032 frazione Cannaiola.

136. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06039 frazione Bovara.

137. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Sabino, sita in 06039 frazione Parrano.

138. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06039 frazione Manciano.

139. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06032 frazione Picciche.

140. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 06040 frazione Paterno.

141. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06040 Vallo di Nera.

142. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Giusto, sita in 06040 frazione Paterno.

143. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Meggiano.

144. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, sita in 06040 frazione Piedipaterno.

145. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06040 frazione Geppa.

PROVINCIA DI TERNI

146. Acquasparta, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 05021 frazione Macerino.

147. Acquasparta, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 05020 frazione Portaria.

148. Acquasparta, chiesa parrocchiale di S. Maria in Rupis, sita in 05021 frazione Firenzuola.

149. Acquasparta, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 05021 frazione Collecampo.

150. Acquasparta, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 05021 frazione Scoppio.

151. Arrone, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 05031 Arrone, piazza Garibaldi.

152. Arrone, chiesa parrocchiale di S. Valentino, sita in 05031 frazione Casteldilago.

153. Arrone, chiesa parrocchiale di S. Venanzo, sita in 05031 frazione Buonacquisto.

154. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Antonio, sita in 05034 frazione Monterivoso.

155. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S.Biagio, sita in 05034 frazione S. Mamiliano.

156. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista, sita in 05034 frazione Castellonalto.

157. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 05034 frazione Lorino.

158. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 05034 frazione Terria.

159. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 05034 Ferentillo, piazza Furio Miselli.

160. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 05034 frazione Nicciano.

161. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 05034 frazione Valle S. Pietro.

162. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 05034 frazione Precetto.

163. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo, sita in 05034 frazione Gabbio.

164. Montefranco, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 05030 Montefranco.

165. Polino, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 05030 Polino.

166. Terni, chiesa parrocchiale di S. Adriano, sita in 05100 frazione Battiferro.

167. Terni, chiesa parrocchiale di S. Fortunato, sita in 05030 frazione Porzano.

168. Terni, chiesa parrocchiale di S. Giovenale, sita in 05100 frazione Cecalocco.

169. Terni, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 05030 frazione Acquapalombo.

170. Terni, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 05030 frazione Cesi.

171. Terni, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 05030 frazione Torre Orsina.

172. Terni, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 05030 frazione Appecano.

173. Terni, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 05030 frazione Poggio Lavarino.

174. Terni, chiesa parrocchiale di S. Pietro apostolo, sita in 05030 frazione Collestatte.

Art. 4.

Alle centosettantaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti novantacinque chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI PERUGIA

1. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06031 frazione Gaglioli, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Antonio, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, piazza Umberto I.

2. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06031 frazione Castelbuono, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Addolorata, sita in Bevagna, 06030 frazione Cantalupo.

3. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Maria in Laurentia, sita in 06031 Bevagna, via S. Maria, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 06031 Bevagna, piazza Filippo Silvestri n. 6.

4. Bevagna, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06031 frazione Limigiano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Addolorata, sita in Bevagna, 06030 frazione Cantalupo.

5. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 06042 frazione Acera, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni evangelista, sita in Spoleto, 06049 frazione Silvignano.

6. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Donato, sita in 06042 frazione Campello Alto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Cristoforo, sita in Spoleto, 06049 frazione Poreta.

7. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06042 frazione Spina, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni evangelista, sita in Spoleto, 06049 frazione Silvignano.

8. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06042 frazione Agliano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni evangelista, sita in Spoleto 06049 frazione Silvignano.

9. Campello sul Clitunno, chiesa parrocchiale di S. Quirico, sita in 06042 frazione Pettino, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Cristoforo, sita in Spoleto, 06049 frazione Poreta.

10. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 06040 frazione Triponzo, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria annunziata, sita in 06040 Cerreto di Spoleto, via Umberto I.

11. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Nicola, sita in 06040 frazione Rocchetta, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta in Ponte e di S. Lorenzo in Borgo Cerreto, sita in Cerreto di Spoleto, 06041 frazione Borgo Cerreto.

12. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06041 frazione Borgo Cerreto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta in Ponte e di S. Lorenzo in Borgo Cerreto, sita in Cerreto di Spoleto, 06041 frazione Borgo Cerreto.

13. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale Madonna del Verde, sita in 06040 frazione Rocchetta, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta in Ponte e di S. Lorenzo in Borgo Cerreto, sita in Cerreto di Spoleto, 06041 frazione Borgo Cerreto.

14. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06040 frazione Ponte, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta in Ponte e di S. Lorenzo in Borgo Cerreto, sita in Cerreto di Spoleto, 06041 frazione Borgo Cerreto.

15. Cerreto di Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06040 frazione Nortosce, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta in Ponte e di S. Lorenzo in Borgo Cerreto, sita in Cerreto di Spoleto, 06041 frazione Borgo Cerreto.

16. Foligno, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06030 frazione Roccafranca, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in Foligno, 06030 frazione Verchiano.

17. Giano dell'Umbria, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 06030 frazione Morcicchia, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pancrazio, sita in Castel Ritaldi, 06044 frazione Colle del Marchese.

18. Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Agostino, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, via S. Agostino, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Antonio, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, piazza Umberto I.

19. Gualdo Cattaneo, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, via S. Andrea, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Antonio, sita in 06035 Gualdo Cattaneo, piazza Umberto I.

20. Montefalco, chiesa parrocchiale di S. Luca, sita in 06036 frazione S. Luca, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in Montefalco, 06036 frazione Fabbri.

21. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Cristina, sita in 06040 frazione Caso, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Anatolia, sita in 06040 S. Anatolia di Narco.

22. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Felice, sita in 06040 frazione Castel S. Felice, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Anatolia, sita in 06040 S. Anatolia di Narco.

23. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06040 frazione Agelli, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Anatolia, sita in 06040 S. Anatolia di Narco.

24. S. Anatolia di Narco, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Gavelli, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Anatolia, sita in 06040 S. Anatolia di Narco.

25. Scheggino, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Monte S. Vito, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in Scheggino, 06040 frazione Ceselli.

26. Scheggino, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06040 frazione Civitella per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in Scheggino, 06040 frazione Ceselli.

27. Scheggino, chiesa parrocchiale di S. Valentino, sita in 06040 frazione S. Valentino, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in Scheggino, 06040 frazione Ceselli.

28. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 06030 frazione Peneggi, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in Sellano, 06030 frazione Montesanto.

29. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 06030 frazione Setri, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in Sellano, 06030 frazione Montesanto.

30. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Cristoforo, sita in 06030 frazione Vio, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in Sellano, 06030 frazione Villamagina.

31. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 06030 frazione Renaro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in Sellano, 06030 frazione Montesanto

32. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06030 frazione Apagni, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in Sellano, 06030 frazione Villamagina.

33. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06030 frazione Postignano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 06030 Sellano, via Guglielmo Marconi.

34. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 06030 frazione Cammoro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in Foligno, 06030 frazione Verchiano.

35. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 06030 frazione Orsano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in Foligno, 06030 frazione Verchiano.

36. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06030 frazione Ceseggi, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in Sellano, 06030 frazione Montesanto.

37. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06030 frazione S. Martino, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in Sellano, 06030 frazione Villamagina.

38. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06030 frazione Forfi, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in Sellano, 06030 frazione Villamagina.

39. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Tutorio, sita in 06030 frazione Civitella, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in Sellano, 06030 frazione Montesanto.

40. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, sita in 06030 frazione Pupaggi, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Silvestro, sita in Sellano, 06030 frazione Villamagina.

41. Sellano, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 06030 frazione Petrognano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in Sellano, 06030 frazione Montesanto.

42. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Andrea, sita in 06049 frazione Terraia, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Brizio, sita in Spoleto, 06040 frazione S. Brizio.

43. Spoleto, chiesa parrocchiale della SS. Annunziata, sita in 06049 frazione Morro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Angelo, sita in Spoleto, 06040 frazione S. Angelo in Mercole.

44. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Apollinare, sita in 06049 frazione Messenano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria in Rupis, sita in Acquasparta, 05021 frazione Firenzuola.

45. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 06049 frazione Roselli, per l'intero patrimonio la parrocchia Ascensione di Nostro Signore, sita in Spoleto, 06049 frazione Montemartano.

46. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 06049 frazione Castagnacupa, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni, sita in Spoleto, 06040 frazione Baiano.

47. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 06040 frazione S. Croce, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni battista, sita in Spoleto, 06040 frazione Morgnano.

48. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 06049 frazione Torrecola, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in Spoleto, 06049 frazione Valdarena.

49. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Filippo Neri, sita in 06049 Spoleto, piazza Mentana, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria nella Cattedrale, sita in 06049 Spoleto, piazza Duomo.

50. Spoleto, chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, sita in 06049 frazione Cese, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in Scheggino, 06040 frazione Ceselli.

51. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giacomo, sita in 06040 frazione Francocci, per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Gregorio e Marina, sita in 06044 Castel Ritaldi, piazza S. Marina.

52. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni, sita in 06040 frazione Ocenelli, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Spoleto, 06049 frazione S. Martino in Trignano.

53. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06049 frazione Acqualacastagna, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in Spoleto, 06049 frazione Montebibico.

54. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06049 frazione Protte, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria in Campis, sita in Spoleto, 06040 frazione S. Maria in Campis.

55. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 06040 frazione Rapicciano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni, sita in Spoleto 06040 frazione Baiano.

56. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista, sita in 06049 frazione Rubbiano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Nicolo, sita in 06049 Spoleto, via S. Nicolò.

57. Spoleto, chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni e Biagio, sita in 06040 frazione Perchia, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni, sita in Spoleto, 06040 frazione Baiano.

58. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06040 frazione Terzo la Pieve, per l'intero patrimonio la parrocchia Ascensione di Nostro Signore, sita in Spoleto, 06049 frazione Montemartano.

59. Spoleto, chiesa parrocchiale dei Santi Lorenzo e Caterina, sita in 06040 frazione Azzano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Angelo, sita in Spoleto, 06040 frazione Beroide.

60. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06040 frazione Azzano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giacomo, sita in Spoleto, 06048 frazione S. Giacomo.

61. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06049 frazione Bazzano Superiore, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in Spoleto, 06049 frazione Bazzano Inferiore.

62. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 06040 frazione Uncinano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in Spoleto, 06040 frazione Morgnano

63. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06049 frazione Acquaiura, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in Spoleto, 06049 frazione Valdarena.

64. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Fogliano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni, sita in Spoleto, 06040 frazione Baiano.

65. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Petrognano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in Castel Ritaldi, 06044 frazione Bruna.

66. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 06040 frazione S. Paolo, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Angelo, sita in Spoleto, 06040 frazione Beroide.

67. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 06049 frazione Bazzano Superiore, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Andrea, sita in Spoleto, 06049 frazione Bazzano Inferiore.

68. Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Severo, sita in 06049 frazione S. Severo, per l'intero patrimonio la parrocchia Ascensione di Nostro Signore, sita in Spoleto, 06049 frazione Montemartano.

69 Spoleto, chiesa parrocchiale di S. Silvestro, sita in 06040 frazione S. Silvestro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giovanni battista, sita in Spoleto, 06040 frazione Morgnano,

70. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 06039 Trevi, via del Priorato, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Emiliano, sita in 06039 Trevi, via Ombrosa.

71. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06039 frazione Ponze, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Clemente, sita in Trevi, 06039 frazione Matigge.

72. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 06032 frazione S. Lorenzo, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Stefano, sita in Trevi, 06032 frazione Picciche.

73. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 06039 frazione Coste, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Emiliano, sita in 06039 Trevi, via Ombrosa.

74. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Sabino, sita in 06039 frazione Parrano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Famiglia, sita in Trevi, 06032 frazione Borgo Trevi.

75. Trevi, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06039 frazione Manciano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria in Valle, sita in Trevi, 06039 frazione S. Maria in Valle.

76. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Bernardo, sita in 06040 frazione Paterno, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in S. Anatolia di Narco, 06040 frazione Grotti.

77. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Giusto, sita in 06040 frazione Paterno, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in S. Anatolia di Narco, 06040 frazione Grotti.

78. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 06040 frazione Meggiano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in S. Anatolia di Narco, 06040 frazione Grotti.

79. Vallo di Nera, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 06040 frazione Geppa, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in S. Anatolia di Narco, 06040 frazione Grotti.

PROVINCIA DI TERNI

80. Acquasparta, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 05021 frazione Macerino, per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sita in Acquasparta, 05020 frazione Portaria.

81. Acquasparta, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 05021 frazione Collecampo, per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sita in Acquasparta, 05020 frazione Portaria.

82. Acquasparta, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 05021 frazione Scoppio, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria in Rupis, sita in Acquasparta, 05021 frazione Firenzuola.

83. Arrone, chiesa parrocchiale di S. Venanzo, sita in 05031 frazione buonacquisto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 05030 Polino.

84. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Antonio, sita in 05034 frazione Monterivoso, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Stefano, sita in Ferentillo, 05034 frazione Precetto.

85. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 05034 frazione S. Mamiliano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Spoleto, 06040 frazione Ancaiano.

86. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni evangelista, sita in 05034 frazione Castellonalto, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Stefano, sita in Ferentillo, 05034 frazione Precetto.

87. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni battista, sita in 05034 frazione Lorino, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Spoleto, 06040 frazione Ancaiano.

88. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 05034 frazione Terria, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in 05034 ferentillo, piazza Furio Miselli.

89. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 05034 frazione Nicciano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Spoleto, 06040 frazione Ancaiano.

90. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Pietro, sita in 05034 frazione Valle S. Pietro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria, sita in 05034 Ferentillo, piazza Furio Miselli.

91. Ferentillo, chiesa parrocchiale di S. Vincenzo, sita in 05034 frazione Gabbio, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Spoleto, 06040 frazione Ancaiano.

92. Terni, chiesa parrocchiale di S. Adriano, sita in 05100 frazione Battiferro, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Spoleto, 06040 frazione Valle S. Martino.

93. Terni, chiesa parrocchiale di S. Giovenale, sita in 05100 frazione Cecalocco, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino, sita in Spoleto, 06040 frazione Valle S. Martino.

94. Terni, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 05030 frazione Acquapalombo, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in Terni, 05030 frazione Poggio Lavarino.

95. Terni, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 05030 frazione Appecano, per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Pietro, sita in Terni, 05030 frazione Poggio Lavarino;

— relativamente alle restanti settantanove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 18 ottobre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini a r.l., in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini a r.l., con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista l'importanza dell'impresa;

Decreta:

La società cooperativa Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Raoul Guidi di Roma, in data 16 dicembre 1944 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Gennaro Ferrara, residente in Roma, via Crispi n. 36;

Vellucci Concetta, residente in Roma, via dell'Antracite n. 12;

dott.ssa Virginia Ceci Pompei, residente in Roma, via Maioli, 10,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A8232

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 ottobre 1986.

Caratteristiche del contrassegno di Stato che abilita il personale dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi agro-alimentari e dei suoi uffici periferici a fermare veicoli di ogni specie, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 462.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, il quale all'art. 10, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio di prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi;

Visto il comma 4 del richiamato art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, il quale dispone che per l'esercizio delle funzioni previste dal medesimo decreto-legge il personale di cui ai prospetti A, B e C della tabella *A* è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie;

Ritenuto necessario che il personale sopra specificato possa utilizzare per l'esercizio delle mansioni cui è adibito il contrassegno di Stato che lo abilita a fermare veicoli di ogni genere;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, le caratteristiche del contrassegno di Stato per il fermo dei veicoli debbono essere stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

1. Il personale di cui ai prospetti A, B e C della tabella *A*, allegata al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, per fermare veicoli di ogni genere deve usare un contrassegno che risponde alle seguenti caratteristiche:

2. Disco metallico del diametro di 15 centimetri, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di centimetri 10 di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di centimetri 2,5 di larghezza.

Al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana in vernice verde.

Nella parte superiore della corona circolare, in lettere nere alte centimetri 1,4 la dizione «Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste», nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte centimetri 0,5 la dizione «Ispettotato Centrale Repressione Frodi» disposta su due righe.

Manico di metallo di colore bianco non verniciato, di forma tubolare a sezione ovale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

ALLEGATO

CONTRASSEGNO DI STATO DI CUI ALL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1986, N. 282, CONVERTITO CON LEGGE 7 AGOSTO 1986, N. 462.

86A8231

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 3 luglio 1986.

Criteri e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto-legge n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Progetti finanziabili

Al fine di consentire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, soono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, i progetti per nuove attività per le quali sussistano i seguenti requisiti:

1) predisposizione e presentazione da parte di cooperative o società di cui al successivo art. 2;

2) produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria; fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;

3) ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione in cooperative o società sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti. A tal fine i soggetti indicati, nel caso di assunzione di lavoratori dipendenti, dovranno occupare, tra gli altri, anche lavoratori iscritti nella prima e seconda delle liste di collocamento ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni che risultino sospesi ai sensi della delibera CIPE 31 maggio 1977 e successive modificazioni.

Nella concessione delle agevolazioni viene data priorità ai progetti: *a)* indicati all'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge intendendosi come importazioni soltanto gli acquisti di merci provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea; *b)* relativi a produzione di beni e forniture di servizi che hanno fatto registrare un particolare sviluppo nel quadro generale dell'economia nazionale e che rilevano un significativo ritardo di presenza nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; *c)* relativi allo sfruttamento di beni o infrastrutture già esistenti o alla valorizzazione e allo sfruttamento di risorse e prodotti particolarmente disponibili nella zona di operatività del progetto; *d)* aventi un elevato indice di redditività assoluta; *e)* corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato, l'economicità di gestione e le esperienze professionali dei soggetti partecipanti; *f)* ubicati nelle zone a più alto livello di disoccupazione; *g)* che, a parità di condizioni economiche e produttive, siano presentati da cooperative e società a prevalente composizione femminile; *h)* che prevedano l'ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione in cooperative o società, sia attraverso l'assunzione di lavoratori dipendenti secondo le indicazioni di cui al n. 3 del comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni i progetti presentati dai soggetti per i quali sussistano i seguenti requisiti:

1) costituzione come società cooperativa, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1-*ter,* del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ovvero in uno dei tipi di società previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile;

2) maggioranza assoluta, alla data della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, del numero dei partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o in data anteriore, nonché della relativa partecipazione finanziaria che dovrà permanere per almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) sede legale, amministrativa ed operativa nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 3.

Misura del contributo in conto capitale è del credito agevolato e spese ammissibili

Il contributo in conto capitale sulle spese per l'impianto e per le attrezzature è concedibile nella misura del sessanta per cento per i progetti per i quali sussista la priorità

prevista dal precedente art. 1, comma terzo, lettera *a)*; per gli altri progetti il contributo è concedibile nella misura del quaranta per cento elevabile di un ulteriore cinque per cento in presenza di ognuna delle priorità indicate alle successive lettere *b), c), d), e), f), g)* e *h)*, fermo restando il limite massimo complessivo del sessanta per cento.

Comunque il contributo in conto capitale è concedibile limitatamente ai prime cinque miliardi di investimento per le spese di impianto e per le attrezzature.

Il mutuo è concesso nella misura fissa del trenta per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature, ad un tasso di interesse pari al trenta per cento del tasso di riferimento.

Le voci di spesa, per l'impianto e le attrezzature, ammissibili al contributo e al mutuo, al netto dell'IVA, comprendono:

spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato;

oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia;

opere murarie già eseguite o da eseguire, di allacciamento ed assimilate;

macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica e acquisto di brevetti.

Limitatamente alla concessione del mutuo agevolato, tra le spese ammissibili è altresì compresa quella relativa all'acquisto del terreno.

Le spese relative alla realizzazione delle opere murarie e assimilate sono ammissibili alle agevolazioni nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite può essere elevato da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, in relazione alla particolarità del settore e della attività.

Per i progetti concernenti la produzione di beni nel settore dell'agricoltura le spese per l'acquisto del terreno sono ammissibili, oltre che al mutuo agevolato, anche al contributo in conto capitale.

Sono escluse da entrambe le agevolazioni le spese per la costruzione e per gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, di immobili previsti in progetti relativi alla fornitura di servizi in qualsiasi settore ed a qualsiasi impresa.

Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 4.

Contributo per le spese di gestione

Il contributo per le spese di gestione è concedibile, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

spese per prestazioni di servizi ricevuti, ad esclusione dei canoni per affitto di aziende;

interessi, sconti e altri oneri finanziari verso banche o altri sovventori, esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da una cooperativa la misura del contributo è graduata come segue:

Per il primo anno.

1) 75 per cento per i primi 500 milioni di spese ammissibili;

2) 50 per cento per gli ulteriori 500 milioni;

3) 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

Per il secondo anno:

1) 50 per cento per i primi 500 milioni di spese ammissibili;

2) 30 per cento per gli ulteriori 500 milioni;

3) 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

Per il terzo anno:

1) 25 per cento per il primo miliardo di spese ammissibili;

2) 15 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alle agevolazioni sia stata presentata da una società la misura del contributo è graduata come segue:

Per il primo anno:

1) 75 per cento per i primi 400 milioni di spese ammissibili;

2) 50 per cento per gli ulteriori 600 milioni;

3) 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

Per il secondo anno:

1) 50 per cento per i primi 350 milioni di spese ammissibili;

2) 30 per cento per gli ulteriori 650 milioni;

3) 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.

Per il terzo anno:

1) 25 per cento per i primi 800 milioni di spese ammissibili;

2) 15 per cento per le spese eccedenti gli 800 milioni di lire.

Il contributo di cui ai precedenti due commi, che tiene conto delle difficoltà relative ai primi esercizi, per il terzo anno è concedibile sempreché dagli allegati alla domanda di ammissione alle agevolazioni prevista dall'art. 5 risulti che lo stesso è necessario per far sì che il bilancio relativo a quell'anno sia il più vicino possibile al pareggio.

Comunque il contributo per la gestione concedibile non può superare l'importo complessivo di un miliardo per il primo anno, di 750 milioni per il secondo anno e di 500 milioni per il terzo anno.

La misura dell'anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di gestione non può superare il 40 per cento del contributo previsto.

Art. 5.

Domanda di ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta in duplice copia secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto, diretta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è presentata ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, competenti per territorio.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti in duplice copia:

1) estratto notarile dell'atto costitutivo della cooperativa o della società. Nella ipotesi di società semplice l'esistenza della stessa dovrà provarsi mediante atto notarile;

2) estratto notarile del libro soci; qualora prima della presentazione della domanda siano mutati i soci della cooperativa o della società, ovvero, ove tale libro non dovesse essere tenuto, dichiarazione resa da tutti i soci davanti ad un notaio o ad un pubblico ufficiale comprovante l'età dei soci che formano la maggioranza assoluta;

3) certificato attestante la residenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 o a data anteriore, per i partecipanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

4) certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa del soggetto è ubicata nei territori meridionali;

5) due copie del progetto che si intende realizzare con l'indicazione della relativa localizzazione, degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, degli elementi che consentano di attribuire al progetto presentato uno o più dei caratteri di priorità previsti dall'art. 1, comma terzo, del presente decreto e dei livelli di occupazione aggiuntiva determinati dall'iniziativa.

A tal fine i progetti stessi indicheranno, distinti per qualifica, il numero dei lavoratori dipendenti che saranno assunti e la data presumibile di assunzione, specificando le assunzioni dei lavoratori dipendenti che saranno effettuate, ai sensi della legislazione vigente, secondo il criterio di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 1;

6) i conti patrimoniali ed i conti economici presuntivi relativi a ciascuno dei tre esercizi successivi a quello di ammissione alle agevolazioni tenendo conto delle agevolazioni richieste. Detti conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425-*bis* del codice civile;

7) l'analisi dei flussi di cassa annuali prevedibili condotta sulla base dei conti di cui al numero precedente.

I soggetti di cui al comma 1 che ricevono la domanda, dopo aver accertato la regolarità e completezza della stessa e della relativa documentazione, la trasmettono al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile inviando l'altra copia, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla regione competente per territorio per il prescritto parere.

Art. 6.

Provvedimenti di ammissibilità alle agevolazioni

Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile provvederà a darsi un regolamento interno di funzionamento.

Il Comitato, avvalendosi dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, della segreteria tecnica e dell'apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, la proposta di ammissibilità alle agevolazioni della iniziativa indicando la misura delle agevolazioni stesse e dell'eventuale anticipazione sul contributo per le spese di gestione nonché l'ammontare degli investimenti ammissibili.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in base alla proposta del Comitato, delibera l'ammissibilità alle agevolazioni con proprio decreto contenente gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, i termini per la realizzazione del progetto e gli elementi di cui al comma precedente.

Inoltre il provvedimento di ammissibilità stabilisce a carico dell'operatore l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio della attività, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.

Il provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni è comunicato da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al soggetto richiedente, alla regione territorialmente competente e, per l'attuazione, alla Cassa depositi e prestiti.

Nell'ipotesi in cui il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga ammissibile alle agevolazioni il progetto proposto dal Comitato, lo rinvia al Comitato stesso, con l'indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore definitivo esame, e delle eventuali modificazioni progettuali.

Art. 7.

Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti

provvede alla concessione, a favore dei soggetti beneficiari, del contributo in conto capitale, del mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione.

Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n 218, è quello vigente per il bimestre nel quale avviene la concessione.

La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, previo apposito nulla osta rilasciato dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile o dagli organismi periferici all'uopo da esso incaricati, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 6. Dopo ciascuna erogazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, il predetto Comitato o gli organismi periferici provvedono a tempestivi accertamenti sulla destinazione delle somme erogate, subordinando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento.

Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate alla acquisizione di idonee garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

L'accertamento sulla idoneità delle garanzie prestate, nonché sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle agevolazioni, spetta al Comitato o agli organismi periferici incaricati.

Le erogazioni delle agevolazioni di cui al comma 3 vengono effettuate per stati di avanzamento in cinque soluzioni di cui quattro nelle misure fisse del 20 per cento la prima, 20 per cento la seconda, 25 per cento la terza e 25 per cento la quarta, imputando la spesa prioritariamente sul contributo in conto capitale e l'ultima a saldo, previa certificazione del predetto Comitato o degli organismi periferici che l'iniziativa sia completamente realizzata conformemente al progetto.

Il contributo per le spese di gestione è erogato semestralmente, sulla base del nulla osta del Comitato o degli organismi periferici, che attesti che tali spese sono state effettivamente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile dichiari la conformità ai documenti originali.

L'erogazione dell'eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di ammissibilità può essere richiesta dal beneficiario ad attività avviata, previa relativa attestazione del Comitato o dei predetti organismi periferici, senza necessità di acquisire alcuna ulteriore garanzia.

I mandati di pagamento della Cassa depositi e prestiti, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditamento sul conto corrente postale o bancario indicato dal beneficiario medesimo.

Il mutuo è posto in ammortamento decennale dal primo gennaio successivo alla prima erogazione e il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate versandole, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto corrente postale intestato alla «Cassa depositi e prestiti - imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno». Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.

In caso di ritardato versamento verrà applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per il mutuo relativo.

Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionali che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o comunque da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono più sussistenti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Comitato, dispone la immediata revoca del finanziamento dei progetti.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente decreto il Comitato stipula apposite convenzioni ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

Fino a quando il Comitato, d'intesa con le singole regioni meridionali, non abbia provveduto a quanto stabilito nell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, il compito di ricevere le domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al Comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione, è svolto dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio.

I soggetti che al 2 marzo 1986, data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 44, avessero già presentato domanda di ammissione alle agevolazioni possono integrarla per tener conto delle modificazioni ed integrazioni recate dalla legge stessa e dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 3 luglio 1986

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE VITO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1986
Registro n. 8 Presidenza, n. 365

Fac-simile di domanda
di ammissione alle agevolazioni

Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - ROMA

La sottoscritta Cooperativa / Società ....
costituita, ai sensi dell'articolo.......................... del Codice civile, in data.. come da allegato, avendo per soci i soggetti indicati nell'atto costitutivo / nella dichiarazione sostitutiva (1), avendo la sede legale a..,
quella amministrativa a..
e quella operativa a..
e intendendo realizzare nel settore (2).......................................
il nuovo progetto allegato,

Chiede

di essere ammessa alle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44.

A tal fine si allegano, in duplice copia, i documenti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 3 luglio 1986.

si / non si richiede l'anticipazione per il primo anno sul contributo per le spese di gestione.

si / non si richiede l'assistenza tecnica nella fase di avvio della iniziativa con l'indicazione dei seguenti fabbisogni di formazione e di qualificazione professionale:..

Città, data ....

Il rappresentante della Cooperativa / Società

....

(1) Trattasi della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, comma 2, n. 2) del decreto ministeriale 3 luglio 1986.

(2) Indicare il settore con riferimento a quelli di cui all'art. 1, comma 1, n. 2) del decreto ministeriale 3 luglio 1986.

NOTE

Note all'art. 1, primo comma:

— Il D.L. n. 786/1985 reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

— La legge n. 264/1949 reca provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Nota all'art. 1, secondo comma:

La delibera CIPE 31 maggio 1977 e successive modificazioni, nella parte riguardante i settori temporaneamente sospesi o esclusi dai benefici previsti in favore delle attività produttive nel Mezzogiorno, è stata ulteriormente modificata dai punti 4) e 5) della delibera CIPI del 16 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986).

Note all'art. 1, terzo comma:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 786/1985 è il seguente:

«Nella valutazione dei progetti viene data priorità a quelli connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche agricole, alla produzione di beni sostitutivi di importazioni, al risparmio energetico ed ai servizi alle imprese, tra i quali servizi di gestione contabile, ricerche e promozione di mercato, consulenza organizzativa, commercializzazione dei prodotti agricoli, servizi di informatica».

— Il D.P.R. n. 218/1978 ha approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'art. 1 del predetto testo unico così dispone:

«Art. 1. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Note all'art. 2, primo comma, sub 1):

— Gli articoli da 2511 a 2545 del codice civile trattano delle società cooperative, della loro costituzione, delle quote e delle azioni, degli organi sociali, delle modificazioni dell'atto costitutivo, dello scioglimento e delle liquidazioni.

— Il testo dell'art. 1, comma 1-*ter*, del menzionato D.L. n. 786/1985 è il seguente:

«Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577».

— Il testo dell'art. 2249, primo e secondo comma, del codice civile è il seguente:

«Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.

Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo».

Nota all'art. 2, primo comma, sub 2):

Il D.L. n. 561/1985, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (non convertito in legge per decorrenza dei termini), è entrato in vigore il 25 ottobre 1985.

Nota all'art. 2, primo comma, sub 3):

L'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 è riportato nelle note all'art. 1, terzo comma.

Nota all'art. 5, primo comma:

Il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 786/1985 è il seguente:

«7. Il Comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione».

Nota all'art. 5, secondo comma, sub 3):

Per la data di entrata in vigore del D.L. n. 561/1985 si veda la nota all'art. 2, primo comma, sub 2).

Nota all'art. 5, secondo comma, sub 6):

Il testo vigente degli articoli 2424 e 2425-*bis* del codice civile è il seguente:

«Art. 2424 *(Contenuto del bilancio)*. — Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

Nell'attivo:

1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti;

2) gli immobili;

3) gli impianti e il macchinario;

4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;

6) i mobili;

7) le scorte di materie prime e le merci;

8) il danaro e i valori esistenti in cassa;

9) i titoli di credito a reddito fisso;

10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate, a norma degli articoli 2357 e 2357-*bis*;

11) i crediti verso la clientela;

12) i crediti verso banche;

13) i crediti verso società controllate e collegate;

14) gli altri crediti.

Nel passivo:

1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;

2) la riserva legale;

2-*bis*) la riserva corrispondente all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo;

3) le riserve statutarie e facoltative;

4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;

5) i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;

6) i debiti con garanzia reale;

7) i debiti verso fornitori;

8) i debiti verso banche ed altri sovventori;

9) i debiti verso società collegate;

10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;

11) gli altri debiti della società.

Nell'attivo e nel passivo:

1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;

2) le altre partite di giro e i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate; indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate».

«Art. 2425-*bis* *(Contenuto del conto dei profitti e delle perdite)*. — Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

Nei profitti:

1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;

2) i proventi degli investimenti immobiliari;

3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;

4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;

5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;

6) gli interessi dei crediti verso banche;

7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;

8) gli interessi dei crediti verso la clientela;

9) gli interessi di altri crediti;

10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1);

11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;

12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;

13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci.

Nelle perdite:

1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorate, prodotti finiti e merci;

2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;

4) le spese per prestazioni di servizi;

5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;

6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;

7) gli interessi sui debiti verso società controllate o collegate;

8) gli interessi sui debiti verso banche;

9) gli interessi sugli altri debiti;

10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;

11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;

12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;

13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;

14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;

15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;

16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite» [articolo aggiunto dall'art. 11 della legge 7 giugno 1974, n. 216].

Nota all'art. 6, secondo comma:

Il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 786/1985, è riportato nella nota all'art. 5, primo comma.

Nota all'art. 7, secondo comma:

Il D.P.R. n. 218/1978 ha approvato il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'art. 64 del predetto testo unico così recita:

«Art. 64. — Il tasso di riferimento è determinato, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella

inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

Nota all'art. 7, ultimo comma:

Il testo dell'art. 1, comma 6, del citato D.L. n. 786/1985, è il seguente:

«Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di una apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali. Allo stesso fine il presidente del comitato, previa deliberazione del comitato stesso, può stipulare convenzioni con Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati».

Nota all'art. 8, primo comma:

Il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 786/1985, è riportato nella nota all'art. 5, primo comma.

Nota all'art. 8, secondo comma:

La legge n. 44/1986, provvede alla conversione in legge del più volte citato D.L. n. 786/1985.

86A8213

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 10 ottobre 1986.

Preparazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per la profilassi immunizzante.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 1986, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;

Viste le ordinanze ministeriali 18 gennaio e 21 febbraio 1986 riguardanti la preparazione di vaccino antiaftoso per la profilassi immunizzante dei suini pubblicata, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 e n. 49 del 22 gennaio e 28 febbraio;

Considerato necessario ed urgente assicurare la disponibilità di vaccino trivalente O, A e C, per bovini, ovini e caprini, per i trattamenti immunizzanti di cui all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986 sopracitata, nonché di vaccino monovalente «A» per suini in relazione alla persistenza di focolai di afta epizootica anche in detta specie animale;

Considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia, avendo dovuto preparare vaccino monovalente tipo «A» impiegato negli allevamenti suini, ha determinato un deficit di tale tipo rispetto agli altri due monovalenti «O» e «C» già controllati mediante prove di protezione sul bovino, chiede di poter utilizzare per la preparazione di altri 2 milioni di dosi di vaccino trivalente O, A e C, per bovini, ovini e caprini una parte di monovalenti (n. 2.000.000 di tipo «A» e n. 900.000 di tipo «O» e n. 600.000 di tipo «C») ancorché non sottoposte alla prova di protezione sul bovino ma preparati e controllati secondo le prescrizioni del capitolato tecnico allegato all'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1986, citato in premessa;

Rilevato che presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia è disponibile una quantità di antigene sufficiente per l'allestimento di 1.000.000 di dosi di vaccino antiaftoso monovalente «A» per suini non sottoposti al controllo di capacità protettiva sul bovino ma sottoposto ai controlli eseguibili in laboratorio secondo le prescrizioni del capitolato tecnico allegato all'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1986, citata in premessa;

Constatato che i tempi tecnici per attuare il controllo sulle dosi di vaccino suddetto richiedono un periodo di almeno due mesi;

Considerato che tutti i controlli effettuati in passato dall'Istituto superiore di sanità sulla capacità protettiva del vaccino antiaftoso prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia hanno dato sempre risultati favorevoli;

Ritenuto che per l'attuazione della campagna di vaccinazione antiaftosa si possa, sul piano tecnico, consentire l'utilizzazione di vaccini monovalenti in parte sottopoti al controllo della capacità protettiva, per l'allestimento in tempo utile delle dosi di vaccino trivalente O, A e C, necessarie;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 settembre 1986;

Ordina:

Art. 1.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia è autorizzato alla produzione urgente di 2.000.000 di dosi di vaccino antiaftoso trivalente O, A e C con le caratteristiche previste dall'art. 1 del capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 10 marzo 1982 citato nelle premesse, utilizzando 2.000.000 dosi di monovalente «A», 900.000 dosi di monovalente «O» e 600.000 dosi di monovalente «C», ancorché non sottoposte alla prova di protezione su bovino ma preparate e controllate secondo le prescrizioni del capitolato tecnico allegato all'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1986, citata in premessa.

Il suindicato quantitativo di vaccino sarà distribuito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia dopo che saranno stati esauriti i quantitativi di vaccino controllati secondo il capitolato tecnico.

Art. 2.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia è incaricato della produzione urgente di 1.000.000 di dosi di vaccino antiaftoso monovalente «A» in veicolo oleoso, per suini.

Tale vaccino deve essere preparato secondo le indicazioni specificate nel capitolato tecnico allegato all'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1986, citata in premessa.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A8250

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 maggio 1986, n. **725.**

Modificazione allo statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, in Roma.

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono approvate le modificazioni all'art. 3 dello statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1978, n. 3237.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1986
Registro n. 13 Industria, foglio n. 79

86G1080

DECRETO 2 agosto 1986, n. **726.**

Modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori, in Roma.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1986
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 397

86G1081

DECRETO 29 agosto 1986, n. **727.**

Riconoscimento civile della nuova denominazione e approvazione dello statuto della casa religiosa «Istituto di cultura e di lingue marcelline», in Milano.

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta civilmente la nuova denominazione di «Casa religiosa istituto di cultura e di lingue per l'educazione e istruzione nelle scuole delle suore marcelline», assunta dalla casa religiosa «Istituto di cultura e di lingue marcelline», in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1986
Registro n. 43 Interno, foglio n. 152

86G1082

DECRETO 29 agosto 1986, n. **728.**

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Società dell'Annunciazione», in Biella, e riconoscimento del trasferimento della sede in Salussola.

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono approvate civilmente le modificazioni agli articoli 1, 2 e 7 dello statuto dell'associazione «Società dell'Annunciazione», in frazione Favaro del comune di Biella (Vercelli). All'associazione stessa viene, altresì, riconosciuto civilmente il trasferimento della sede dalla frazione Favaro del comune di Biella in Salussola (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1986
Registro n. 43 Interno, foglio n. 151

86G1083

DECRETO 29 agosto 1986, n. 729.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto «Suore francescane ospedaliere di S. Chiara», in Pisa, ed autorizzazione allo stesso ad accettare alcune donazioni.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto «Suore francescane ospedaliere di S. Chiara», in Pisa. L'istituto viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte con atto pubblico 14 dicembre 1984, n. 16228 di repertorio, a rogito dott. Francesco Gambini, notaio in Pisa da: 1) Ubaldesca Pesciatini, Iolanda Turini, Chiara Grossi, Adria Conti, Adele Giusti, Cornelia Masoni, Emma Del Punta, Rosa Rovini e Regina Gobbi, relativamente alla complessiva quota parte di 64/75 di un complesso immobiliare con annesso terreno situato in comune di Pisa, via Giacomo Leopardi e via La Faggiola n. 27; 2) Maria Carratore Morale, Vita Scalinci, Isabella Taddei, Agnese Carraro e Angela Greco, relativamente alla villetta situata in comune di Pisa, località Tirrenia, via Gattici n. 59 angolo via Capelvenere; 3) Ubaldesca Pesciatini, relativamente all'immobile situato in comune di Pisa, via La Faggiola n. 11; 4) Ubaldesca Pesciatini e Rosa Rovini, relativamente al complesso immobiliare situato in comune di Chiusi della Verna (Arezzo), il tutto descritto in due perizie giurate, entrambe in data 28-30 marzo 1985 del geometra Carlo Bertani e complessivamente valutato in L. 390.000.000 dagli uffici tecnici erariali di Pisa e di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1986
Registro n. 43 Interno, foglio n. 150

86G1084

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ricostituzione del Comitato tecnico permanente per l'energia

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1986, è stato ricostituito, ai fini del miglior coordinamento energetico, il Comitato tecnico permanente per l'energia.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di esso fanno parte:

i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'ambiente e della ricerca scientifica e quelli di volta in volta interessati in ragione dei temi trattati, o da loro delegati;
l'on.le prof. Giorgio Santuz, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il prof. Francesco Corbellini, presidente dell'ENEL;
il prof. Franco Reviglio, presidente dell'ENI;
il prof. Umberto Colombo, presidente dell'ENEA;
l'on.le Armando Sarti, presidente della CISPEL;
l'ing. Giovanni Naschi, direttore della DISP-ENEA.

Le funzioni di segretario generale del comitato sono attribuite al prof. Giuseppe Ammassari, direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

86A8126

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e sindaci della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Soc. coop.va a r.l.», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1986, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società coperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Roma, costituita il 10 febbraio 1964 per rogito notaio Placido Gamberale ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Lucio Marzano.

86A8438

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 la corresponsione del trattamento staordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), è prolungata al 29 giugno 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.p.a. G.M. Alimentari sud*, mensa aziendale presso Indesit, stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. G.M. Alimentari sud*, mensa aziendale presso Indesit, stabilimento di None (Torino):

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Italmense*, mensa aziendale presso Trattori Lamborghini, stabilimento di Pieve di Cento (Bologna):

periodo: dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Italmense*, mensa aziendale presso Trattori Lamborghini, stabilimento di Pieve di Cento (Bologna):

periodo: dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *GE.ME.AZ.* - *Cusin*, presso Zanussi elettrodomestici, stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 2 settembre 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: no.

6) *GE.ME.AZ.* - *Cusin*, presso Zanussi elettrodomestici, stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 4 marzo 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: no.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Silma*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino):

periodo: dal 18 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: fallimento in data 18 dicembre 1985 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Ceat Pneumatici*, con sede in Torino e stabilimento di Anagni (Frosinone), filiali di vendita nazionali, sede centrale di vendita Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 gennaio 1982: dal 9 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Manifattura tessile di Nole*, con sede in Torino e stabilimento di Nole Canavese (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda*, con sede in Milano e stabilimenti di Crusinallo (Novara) e Vaprio d'Adda (Milano):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 21 settembre 1981: dal 5 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartiere Ambrogio Binda*, con sede in Milano e stabilimento di Conca Fallata (Milano):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Giacomasso Felice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 23 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Milano e stabilimento di Verbania Intra (Novara):

periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Unione manifatture*, con sede in Milano e stabilimento di Verbania Intra (Novara):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Alluver*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Imes*, con sede in Torino e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 27 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1981: dal 12 ottobre 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85.

11) *S.p.a. Società azionaria Keller*, con sede in Milano e stabilimento di Santhià (Vercelli):

periodo: dal 4 giugno 1984 al 2 settembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Alfacavi*, con sede in Quattordio (Alessandria) e stabilimento di Quattordio (Alessandria):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 3 maggio 1982: dal 18 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. No Sag italiana*, con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) e stabilimento di San Pietro Mosezzo, frazione Nibbia (Novara):

periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 18 novembre 1982: dal 19 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. No Sag italiana*, con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) e stabilimento di San Pietro Mosezzo, frazione Nibbia (Novara):

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 18 novembre 1982: dal 19 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Corolla*, con sede in Suno (Novara) e stabilimento di Suno (Novara):

periodo: dall'11 marzo 1985 al 7 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. S.V.B.*, con sede in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimento di Rivalta (Torino):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Co.M.E.R.*, con sede in Castellamonte (Torino) e stabilimento di Castellamonte (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Costruzioni Gargano Ettore*, con sede in Novara e stabilimento di Novara:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Fataluminium*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimenti di Rivoli (Torino) e Torino:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Autolinee Verbano*, con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara):

periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Autolinee Verbano*, con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara):

periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. S.A.T.I.L.*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 26 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Re.Ma.*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Re.Ma.*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. S.E.V. - Soc. elettromeccanica Valsusa*, con sede in Caselette (Torino) e stabilimento di Caselette (Torino):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Universal*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Amleto Bertoni*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Saluzzo (Cuneo):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° marzo 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Pianelli & Traversa Forging*, con sede in Villanova Canavese (Torino) e stabilimento di Villanova Canavese (Torino):

periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Pianelli & Traversa Forging*, con sede in Villanova Canavese (Torino) e stabilimento di Villanova Canavese (Torino):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

30) *S.a.s. Industrie grafiche di G. Zeppegno & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

31) *S.a.s. Industrie grafiche di G. Zeppegno & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Società talco e grafite Valchisone*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimenti di As. Sebastiano (Torino), Fontane (Torino), Malanaggio (Torino), miniere Germano Ghisone (Torino):

periodo: dal 2 luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Ceramiche Benesi*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Ceramiche Benesi*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

35) *S.a.s. Manzoni arti grafiche e cartotecniche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Scam*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Scam*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Ticoma - Tintoria cotone Masserano*, con sede in Masserano (Vercelli) e stabilimento di Masserano (Vercelli):

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. S.A.P. Puppieni*, con sede in Crusinallo di Omegna (Novara) e stabilimento di Crusinallo di Omegna (Novara):

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Novi*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 29 aprile 1985 al 30 ottobre 1985;
causale: fallimento in data 5 ottobre 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

42) *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 31 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: fallimento in data 5 ottobre 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

43) *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: fallimento in data 5 ottobre 1984 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

44) *S.r.l. La Futura*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 5 ottobre 1984 al 31 ottobre 1984;
causale: fallimento in data 5 ottobre 1984 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

45) *S.r.l. Fratelli Ferrari & C.*, con sede in Sale Langhe (Cuneo) e stabilimento di Sale Langhe (Cuneo):
periodo: dall'11 marzo 1985 all'11 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

46) *S.r.l. Fratelli Ferrari & C.*, con sede in Sale Langhe (Cuneo) e stabilimento di Sale Langhe (Cuneo):
periodo: dal 12 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

47) *S.n.c. Scalabrini Fratelli*, con sede in Ornavasso (Novara) e stabilimento di Ornavasso (Novara):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale dell'11 aprile 1986: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

48) *S.a.s. G.E.C. - Gruppo europeo confezioni*, con sede in Givoletto (Torino) e stabilimento di Givoletto (Torino):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 2 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Passamanerie Gamba Luigi*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimento di Chieri (Torino):
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 7 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. Passamanerie Gamba Luigi*, con sede in Chieri (Torino) e stabilimento di Chieri (Torino):
periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 7 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Sintema*, con sede in Sandigliano (Vercelli) e stabilimento di Sandigliano (Vercelli):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Sicmat*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Sicmat*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

54) *S.r.l. Industria grafica piemontese*, con sede in Trinità (Cuneo) e stabilimento di Trinità (Cuneo):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. La Nuova scolpitrice*, con sede in Boves (Cuneo) e stabilimento di Boves (Cuneo):
periodo: dal 1° giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. La Nuova scolpitrice*, con sede in Boves (Cuneo) e stabilimento di Boves (Cuneo):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Calorconfort*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Torino:
periodo: dal 12 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. S.A.L.P.*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Rivarolo Canavese (Torino):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Conceria Valsesia*, con sede in Varallo (Vercelli) e stabilimento di Varallo (Vercelli):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

60) *S.a.s. Emmebienne Bellocchio Antonio di Anna B. & C.*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: fallimento in data 29 luglio 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

61) *S.a.s. G. Anna G. di Ginevro Anna & C.*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato, frazione Popolo (Alessandria):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. F.A.P.A*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

63) *S.r.l. BRZ*, con sede e stabilimento in Gattico (Novara):

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

64) *S.r.l. BRZ*, con sede e stabilimento in Gattico (Novara):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Sival*, con sede e stabilimento in Novi Ligure (Alessandria):

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Ceramica piemontese*, con sede e stabilimento in Chiusa di Pesio (Cuneo):

periodo: dal 1° marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si.

67) *S.n.c. M.C.E. Motor carrelli elevatori*, con sede e stabilimento in Torino:

periodo: dal 23 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: fallimento in data 23 novembre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
prima cessazione: dal 23 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

68) *S.p.a. Sogena*, con sede e stabilimento in Ciriè (Torino):

periodo: dal 12 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 12 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

69) *S.a.s. Berardo cav. Natale & Figli*, con sede e stabilimento in Busca (Cuneo):

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

70) *S.n.c. Scialleria Zocchi Guido & Figli*, con sede in Gallarate (Milano) e stabilimenti di Agrate Conturbia (Nuoro), Gallarate (Milano):

periodo: dal 26 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: fallimento in data 25 ottobre 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 26 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

71) *S.p.a. S.C.I. Pozzi Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento di Gattinara (Vercelli):

periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 13 giugno 1983: dal 5 luglio 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Erre-Vis* di Calcinaia (Pisa):

periodo: dal 25 maggio 1986 al 23 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: no

2) *S.p.a. Asso-Werke* di Calcinaia (Pisa):

periodo: dal 25 maggio 1986 al 23 agosto 1986,
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986,
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Raffaello* di Migliarino Pisano, comune di Vecchiano (Pisa), fallita il 19 novembre 1985:

periodo: dal 19 novembre 1985 al 18 maggio 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

4) *S.p.a. I.L.R. - Industrie laterizi riunite*, sede legale in Roma e stabilimenti di Montemartino e Poggigialli, comune di Sinalunga (Siena):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Trasfila*, sede e stabilimento in Terranuova Bracciolini (Siena), fallita il 23 agosto 1982:

periodo: dal 13 settembre 1982 al 12 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1982;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1983: dal 15 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 - Annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

6) *S.p.a. Trasfila*, sede e stabilimento in Terranuova Bracciolini (Siena), fallita il 23 agosto 1982:

periodo: dal 13 dicembre 1982 al 13 marzo 1983;
causale: crisi aziendale CIPI 26 novembre 1982;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1983: dal 15 marzo 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 - Annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

7) *S.n.c. Gigli, Sartini e Civitelli*, sede legale in Rapolano Terme e stabilimento in Serre di Rapolano (Siena):

periodo: dal 10 dicembre 1985 al 27 gennaio 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. Gigli, Sartini e Civitelli*, sede legale in Rapolano Terme e stabilimento in Serre di Rapolano (Siena), fallita il 28 gennaio 1986:

periodo: dal 28 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Metalmeccanica toscana*, sede in Grosseto e stabilimento in Scarlino (Grosseto):

periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 giugno 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Eurovinil Industries*, sede legale e stabilimento in Grosseto:

periodo: dal 7 ottobre 1985 dal 6 aprile 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Filcardè* di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 4 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

12) *Cantieri navali M. e B. Benetti* di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Costruzioni e partecipazioni navali*, già *Cantiere Antonio Benetti*, sede legale e stabilimento in Viareggio (Lucca), fallita l'8 luglio 1985:

periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Costruzioni e partecipazioni navali*, già *Cantiere Antonio Benetti*, sede legale e stabilimento in Viareggio (Lucca), fallita l'8 luglio 1985:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Cucirini Cantoni Coats*, sede legale in Milano, stabilimenti di Gallicano e Lucca, uffici di Milano e deposito di Napoli e Genova:

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 2 dicembre 1980: dal 28 agosto 1980;
pagamento diretto: no.

16) *Cartiera S. Giusto*, sede e stabilimento in Porcari (Lucca):

periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985 (prima concessione):
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *Cartiera S. Giusto*, sede e stabilimento in Porcari (Lucca):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Salvatori - Macchine marmo*, sede e stabilimento in Serravezza, località Querceta (Lucca):

periodo: dal 24 luglio 1985 all'11 settembre 1985 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Salvatori - Macchine marmo*, sede e stabilimento in Serravezza, località Querceta (Lucca), fallita il 12 settembre 1985:

periodo: dal 12 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

20) *S.n.c. F.B. dei F.lli Bandoni*, sede e stabilimento in Capannori (Lucca):

periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 marzo 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Stylbert* di Arezzo:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Tessitura Staggia*, sede legale in Prato (Firenze) e stabilimento in Stia (Arezzo):

periodo: dal 14 novembre 1985 all'11 maggio 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Arno*, sede legale in Prato (Firenze), stabilimento in Stia (Arezzo):

periodo: dal 14 novembre 1985 all'11 maggio 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Filmas* di Arezzo, fallito il 9 febbraio 1984:

periodo: dall'11 maggio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 9 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.r.l. Ferbert* di Arezzo, fallita il 9 febbraio 1984:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 10 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *Fil-Cot toscana*, sede e stabilimento in Ponte Puggianese (Pistoia), fallita il 7 novembre 1985:

periodo: dal 7 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.r.l. Rainstop*, con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986 (prima concessione);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.n.c. Lari & Brogi* di Certaldo (Firenze):

periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Cesare Piccini* di Firenze:

periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.V.A.T. - Società vetreria artistica toscana*, sede e stabilimento in Montelupo Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

31) *Lanificio Italtessile dei Fratelli Mazzoni*, con sede e stabilimento in Prato (Firenze):

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Adry style - Succo di lana*, con sede e stabilimento in Scandicci (Firenze):

periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Del Vivo vetro* di Empoli (Firenze):
periodo: dal 18 marzo 1985 al 13 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

34) *Doreal* di Castelfiorentino (Firenze):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986 (prima concessione);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

35) *Ecam S.r.l.*, con sede e stabilimento in Castelfiorentino (Firenze):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Fabbrica pisana*, sede legale in Pisa, direzione generale di Milano, stabilimenti produttivi di Pisa e Caserta:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1986: dal 26 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *Mobelhaus S.p.a.*, con sede e stabilimento in Boretto (Reggio Emilia):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
prima concessione: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

2) *Mebelhaus S.p.a.*, con sede e stabilimento in Boretto (Reggio Emilia):
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
prima concessione: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

3) *Ceramica San Marco S.p.a.*, con sede e stabilimento in Scandiano (Reggio Emilia):
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
prima concessione: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *Dalcolor S.p.a.*, con sede e stabilimento in Castellarano (Reggio Emilia):
periodo: dal 19 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
prima concessione: dal 19 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

5) *Dalcolor S.p.a.*, con sede e stabilimento in Castellarano (Reggio Emilia):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
prima concessione: dal 19 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *Giordani Raffaele S.p.a.*, con sede in Casalecchio di Reno e stabilimento in Bondeno (Ferrara):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 10 agosto 1982: dal 21 settembre 1981;
pagamento diretto: si.

7) *Giordani Raffaele S.p.a.*, con sede in Casalecchio di Reno e stabilimento in Bondeno (Ferrara):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 10 agosto 1982: dal 21 settembre 1981;
pagamento diretto: si.

8) *Industria Cristalmeta S.p.a.* di Codigoro (Ferrara):
periodo: dal 16 maggio 1983 al 16 novembre 1983;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
prima concessione: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

9) *Industria Cristalmeta S.p.a.* di Codigoro Ferrara):
periodo: dal 17 novembre 1983 al 14 maggio 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
prima concessione: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. F.A.A.B. - Fabbrica accessori auto bolognese* di Budrio (Bologna):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. F.A.A.B - Fabbrica accessori auto bolognese* di Budrio (Bologna):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *Società europea di edizioni Il Giornale*, con sede legale in Milano e unità in Modena e Reggio Emilia:
periodo: dal 15 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
prima concessione: dal 15 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

13) *Saccai S.r.l. - Società costruzioni cementi armati ipervibrati* di Reggio Emilia:
periodo: dal 7 ottobre 1985 all'8 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Emmedue prefabbricati* di Bagno Cavallo (Ravenna):
periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Bolelli* di Bologna, fallita il 20 febbraio 1984:
periodo: dal 26 maggio 1985 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *Ceramica Silva S.p.a.*, di Scandiano (Reggio Emilia):
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1986: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

17) *Ceramica Colli di Sassuolo S.p.a.*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *Ceramica Colli di Sassuolo S.p.a.*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 17 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *Berzoini S.r.l.* di Bondeno (Ferrara):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
prima concessione: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ceramica Aurora* di Casalgrande (Reggio Emilia), fallita il 17 ottobre 1985:

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 15 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Leglertex* di Ponte S. Pietro (Bergamo):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Utensileria italiana Tavolazzi* di Missaglia (Como), fallita il 14 febbraio 1985:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Comtea* di Carate Brianza (Milano), fallita il 27 luglio 1983:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Same trattori* di Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 12 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fornaci Magnetti*, con sede in Cisano Bergamasco (Bergamo) e stabilimenti in Cisano Bergamasco (Bergamo) ed Osio Sotto (Bergamo):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Philips*, con sede in Milano e stabilimento in Monza (Milano) ed area milanese:

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 30 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 24 agosto 1981;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi & C.* di Como:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

8) *S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi & C.* di Como:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

9) *S.p.a. Hoechst Italia*, stabilimento di Scanzorosciate (Bergamo):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 16 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fabbrica imballaggi* di S. Giuliano Milanese (Milano), fallita il 27 gennaio 1983:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 giugno 1982;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Italtel telematica*, sede e stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed unità di Milano:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Italtel sistemi*, sede Milano ed unità nazionali:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni*, sede Milano e stabilimenti di Milano, L'Aquila e Palermo, compreso lo stabilimento di Castelletto di Settimo Milanese, uffici e magazzini di Roma:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Redona* di Bergamo:

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

15) *S.d.f. Pulicrom di Freddi Giancarlo* di Lodrino (Brescia), fallita il 26 febbraio 1985:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 27 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.p.a. Acigraf* di Milano, fallita il 27 giugno 1984, licenziamenti il 15 aprile 1985:

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Rheem Safim*, sede Milano unità di Melzo:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Tessitura Del Vecchio Fossati di Franco Del Vecchio & C.*, sede in Como e stabilimento di Bravedona (Como):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Termozeta elettrodomestici* di Parabiago (Milano):
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

20) *S.r.l. Attilio Scaltrini* di Paderno Dugnano (Milano):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori*, sede in Casalnuovo (Napoli) unità di Melzo (Milano):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986 e 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Nordica*, sede in Montebelluna (Treviso) e stabilimenti in Montebelluna e Trevignano (Treviso) e Signoressa di Trivignano (Treviso):
periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 26 maggio 1986, n. 008399.

23) *S.p.a. Nordica*, sede in Montebelluna (Treviso) e stabilimenti in Montebelluna e Trevignano (Treviso) e Signoressa di Trivignano (Treviso):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 26 maggio 1986, n. 008399.

24) *S.p.a. I.B.C. - Bielloni Castello*, sede ed uffici in Milano e stabilimento in Biassono (Milano):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 23 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1986 in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. S.M.V.*, con sede e stabilimento in Villabartolomea (Verona):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 29 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedura CIGS.

2) *S.p.a. Cansiglio*, con sede legale in Lago di Revine Lago (Treviso), stabilimenti in Lago Revine di Lago e Onè di Fonte (Treviso):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 aprile 1985;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. Volpato Giulio di Volpato Anna e Franco & C.*, con sede legale e stabilimento in Castelluccio (Treviso):
periodo: dall'8 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Tognana industrie e fornaci*, con sede e stabilimento in Treviso:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Euromobile*, con sede legale in Cerea (Verona) e stabilimento in Nogarà (Verona):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 17 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedura CIGS.

6) *S.p.a. Imprese tipografiche venete* di Venezia-Mestre:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primi decreti ministeriali 27 febbraio 1985 e 28 febbraio 1985: dal 16 dicembre 1983 e dal 1° aprile 1984 in poi;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

7) *S.p.a. De Pretto Escherwyss*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedura CIGS.

8) *S.p.a. De Pretto Escherwyss*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza):
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedura CIGS.

9) *S.p.a. Euromobile*, con sede legale in Cerea (Verona) e stabilimento in Nogarà (Verona):
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 17 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A8219

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 10

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 mod. 25 A. — Data: 20 aprile 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Pisa Renata, nata a Roma il 22 settembre 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 628 mod. 25 A. — Data: 20 aprile 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Pisa Piera, nata a Roma l'8 aprile 1926. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A8060

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di ragioniere presso l'Università degli studi di Bologna

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 20 marzo 1980, n. 75;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di un posto di ragioniere presso questo Ateneo, autorizzando l'emissione del relativo bando di concorso;

Vista la nota ministeriale n. 2808 del 2 giugno 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di un posto di ragioniere presso questo Ateneo, autorizzando l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria presso questo Ateneo (sesta qualifica funzionale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale), di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria), di ragioniere e di perito commerciale rilasciato dall'istituto tecnico commerciale, di segretario di amministrazione, analista contabile, ovvero di operatore commerciale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo restando il limite massimo di anni 45 per gli appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 482/1968; si prescinde dai suddetti limiti massimi di eta nei confronti del personale di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I predetti requisiti di ammissione debbono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato, o su carta legale, contenente tutte le dichiarazioni prescritte, dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - Bologna e dovranno essere inviate all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio: come da art. 2, lettera *a)* del bando; il relativo anno di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prima prova scritta:

diritto privato (civile-commerciale) o diritto pubblico (costituzionale-amministrativo).

Seconda prova scritta:

ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;
b) nozioni di economia politica;
c) nozioni di scienza delle finanze;
d) legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi di ragioneria delle Università).

Art. 7.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio, viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto che ciascuno ha riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nell'albo della sede di esame.

Art. 8.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed indendano far valere i titoli di preferenza o precedenza sono tenuti a presentare o a far pervenire, entro il termine di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio all'Università degli studi di Bologna, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le suddette certificazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia autenticata, purchè in regola con le vigenti norme fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (allegato 1).

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno tenuti a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti. Tali documenti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. *A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale* accettante:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);
2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;
3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (art. 2, lettera *a)*, del bando);
6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;
8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato medico, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 *della legge 25 luglio 1956, n. 837.*

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8) e la copia dello stato matricolare, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 12.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria (sesta qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bologna, per il visto e la registrazione.

Bologna, addì 22 agosto 1986

Il rettore: RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 30 settembre 1986
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 355

ALLEGATO 1

TITOLI CHE DANNO DIRITTO
A PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

1) Insigniti di medaglia al valor militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra e profughi.
4) Mutilati ed invalidi per servizio.
4-*bis*) Mutilati ed invalidi per lavoro;
5) Orfani di guerra.
6) Orfani dei caduti per fatto di guerra.
7) Orfani dei caduti per servizio.
8) Orfani dei caduti per lavoro.
9) Feriti in combattimento.
10) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.
11) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi.
12) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
13) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
14) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.
15) Figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro.
16) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra.
17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra.
18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per lavoro.
20) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
21) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso.
22) I coniugi con riguardo al numero dei figli.
23) I mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Scadenza concorso: ....

Marca da bollo da L. 3.000

Modello di domanda
(da compilarsi a macchina
o a carattere stampatello)

Al magnifico rettore - Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 40126 BOLOGNA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere in prova, presso codesto Ateneo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri: *A - B - C*.

QUADRO *A*

Cognome ....
Cognome da coniugata ....
Nome ....
Data di nascita ....
(gg.) (mese) (anno)

QUADRO *B*

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.) ....
....
Comune del recapito delle comunicazioni (c.a.p., città, prov.)
....
Telefono (prefisso - numero) ....

(*) Solo nell'eventualità di recapito presso altri indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso.

QUADRO *C*

1. Cognome ....
   Cognome da coniugata ....
   Nome ....
2. Sesso (M/F) |__|
3. Luogo di nascita ....
4. Data di nascita |__|__|__|__|__|__| gg mm aa
5. Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) (in carta libera) |__|__|
   ....
   ....
6. Comune di residenza ....
7. Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ....
   ....
8. Cittadinanza italiana (si/no) |__|__|
9. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ....
   Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ....
   ....
10. Precedenti penali (no/si) (se si, indicarli) .... |__|__|
   ....
   ....
11. Titolo di studio posseduto ....
   Denominazione istituto o università presso cui è stato conseguito ....
   ....
   .... Anno di conseguimento |1|9|__|__|
12. Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile): ....
   ....
   ....
   ....
13. Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decadenza (art. 127, lettera *d)*, del testo unico) (no/si) |__|__|

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

....
(luogo) (data) (firma da autenticare)

Spazio riservato per l'autenticazione della firma

86A8226

Concorso a cinque posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Bologna

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista la nota ministeriale n. 2910 del 28 giugno 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di un posto di ostetrica presso questo Ateneo;
Vista la nota ministeriale n. 2677 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato a bandire un concorso di quattro posti di ostetrica presso questo Ateneo;
Accertata la vacanza dei suddetti posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ostetrica in prova nel ruolo della carriera di concetto (sesta qualifica funzionale) delle ostetriche presso la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ostetrica, rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti fermo restando il limite massimo di età di anni 45 per le categorie speciali (legge n. 482/1968); si prescinde dai suddetti limiti massimi di età nei confronti del personale di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, debbono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, Bologna e debbono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione (allegato 1):

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio come da art. 2, lettera *a)*, del bando, il relativo anno di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli che potranno eventualmente costituire oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

I titoli valutabili ai fini della graduatoria sono i seguenti, in ordine di precedenza:

1) punteggio del diploma di ostetrica;
2) servizio prestato presso cliniche ostetriche o ginecologiche o presso ospedali;
3) pubblicazioni.

Ai titoli è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti. Tali titoli dovranno essere in regola con le vigenti norme fiscali.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione giudicatrice del concorso che è composta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, dal professore direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università, da un professore di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirugia e da un assistente ordinario della clinica ostetrica e ginecologica, abilitato alla libera docenza.

Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

Le prove d'esame consistono (come da allegato programma - allegato 2):

a) in due prove scritte di cui una sul programma di assistenza e preparazione infermieristica ed una sulle materie dei programmi previsti per le scuole ostetriche;

b) in una prova orale sulle materie formanti oggetto delle prove scritte. Le prove scritte saranno valutate anche come componimento di lingua italiana.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame, mediante raccomandata.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 - allegato 3).

I suddetti documenti debbono essere in originale o in copia autenticata purché in regola con le vigenti norme fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato da questa Università.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché siano presentati con le modalità ed entro i termini indicati da questa Università.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno tenuti a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti.

Tali documenti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto riassunto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (art. 2, lettera *a)*, del bando);

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato medico, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) e la copia dello stato matricolare, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all art 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

I vincitori di concorso, che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati nella sesta qualifica funzionale, ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, presso questo Ateneo, con trattamento economico iniziale previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bologna, per il visto e la registrazione.

Bologna, addì 22 agosto 1986

Il rettore: RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 30 settembre 1986
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 357

ALLEGATO 1

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA

... l ... sottoscritt... *(a)* ....
nat... a .... (provincia di ....) il ....
e residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammess... al concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di ostetrica presso la clinica ostetricia e ginecologia della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo (sesta qualifica funzionale - Decreto rettorale n. 1111 del 22 agosto 1986).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) ha diritto all'aumento del limite di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perché *(b)* .... ed allega il relativo documento (in carta libera);

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....; oppure: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) di non aver riportato condanne penali; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali .... (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(c)*;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di ostetrica conseguito nell'anno .... presso ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... *(d)*;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile *(e)*;

9) si allegano i seguenti titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando ....

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso .... (indicare anche il c.a.p.) ...., telefono n. ....

Data, ...

Firma *(f)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito e nome.

(b) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(c) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(d) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicare, tra le seguenti, le ipotesi che lo riguarda: di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio di leva; ovvero di non aver prestato servizio militare perché, dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ....; ovvero di non aver prestato servizio militare perché riformato o rivedibile, ovvero di essere in servizio militare presso ....

(e) Tale dichiarazione, da trascrivere nell'identica formulazione da fac-simile, deve essere sempre fatta a pena di esclusione: anche quindi se il candidato non abbia mai prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici, ovvero abbia prestato servizio presso lo Stato od enti pubblici con rapporto a tempo determinato già esauritosi. Solo nell'ipotesi che l'impiego pubblico, anche se a termine, sia in corso mentre viene formulata la domanda di partecipazione, la dichiarazione può essere sostituita dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso cui il servizio viene prestato.

(f) La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, o dal cancelliere giudiziario, o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROVE D'ESAME

A)

Prima prova scritta:

Argomenti di assistenza e preparazione infermieristica:

1) assistenza infermieristica pre e post-operatoria;

2) le cardiopatie;

3) disinfezione e disinfestazione degli ambienti di degenza ospedaliera.

Seconda prova scritta:

Argomenti delle materie dei programmi previsti per le scuole ostetriche:

1) il puerperio;

2) il meccanismo del parto nella presentazione podalica;

3) metroraggia del terzo trimestre di gravidanza.

B)

La prova orale verterà sugli argomenti di «assistenza alla gestante in travaglio di parto».

ALLEGATO 3

TITOLI CHE DANNO DIRITTO
A PREFERENZA A PARITA DI MERITO

1) Insigniti di medaglia al valore militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra e profughi.
4) Mutilati ed invalidi per servizio.
4-*bis*) Mutilati ed invalidi per lavoro.
5) Orfani di guerra.
6) Orfani dei caduti per fatto di guerra.
7) Orfani dei caduti per servizio.
8) Orfani dei caduti per lavoro.
9) Feriti in combattimento.
10) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.
11) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi.
12) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
13) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
14) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.
15) Figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro.
16) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra.
17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra.
18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per lavoro.
20) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
21) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso.
22) I coniugi con riguardo al numero dei figli.
23) I mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

86A8225

Concorso a due posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Siena

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;
Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Viste le circolari n. 351/A2 del 7 giugno 1978 e n. 56 del 18 febbraio 1981 recanti istruzioni in materia di concorsi;
Vista la nota n. 2812 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato due posti di aiuto bibliotecario disponibili presso questa Universita ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle università, sesto livello retributivo, presso questo Ateneo.

Art. 2.

Titolo di studio

Titolo di studio per l'ammissione al concorso è il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) titolo di studio di cui al precedente art. 2;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti;
d) godimento dei diritti politici;
e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del rettore.

Art. 4.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Università degli studi - Via Banchi di Sotto n. 55 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a rilevare la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 3, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Modalità espletamento concorso

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Prove d'esame

Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova orale.

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

prima prova scritta: tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia ed alla letteratura italiana;

seconda prova scritta: versione in italiano di una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca.

Per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

terza prova orale:

a) elementi di storia moderna e contemporannea e di storia della letteratura italiana;

b) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

c) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

Gli esami avranno luogo presso il complesso didattico degli istituti biologici, posto in Siena, via Laterina n. 6, con inizio alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove d'esame, muniti di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

Art. 8.

Prova orale e votazione

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nelle due prove scritte una media di almeno 7/10 e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione della votazione riportata nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

La prova orale non si intende superata se i candidati non otterranno la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, e dal voto riportato nella prova orale.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Università degli studi di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori verranno nominati in prova presso l'Università degli studi di Siena e inquadrati, ai sensi della legge n. 312/80, nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con il trattamento economico corrispondente.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

I vincitori che senza giustificato motivo non assumeranno servizio entro il termine assegnato saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 12.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

I vincitori nominati in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita);

I candidati che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso)

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *g)* devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare ad altri concorsi.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 26 agosto 1986

Il rettore: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 3 ottobre 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 314

ALLEGATO

Fac-simile della domanda
(da redigere su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di SIENA

... l ... sottoscritt ... .
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) chiede di essere ammess ... al concorso a due posti di aiuto bibliotecario di cui al bando emesso con decreto rettorale del 26 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 3 novembre 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat ... il .... a ....,

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
(se non è iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di aver riportato ....
(indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del..
(indicare il titolo di studio fra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari
....,

7) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...;

8) ....
(dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

... l ... sottoscritt ... dichiara che intende sostenere la seconda prova scritta nella lingua .... (scegliere tra inglese, francese o tedesco).

Le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo ....
....

Data, ...

Firma (*)..................................

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

86A8136

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a novantuno posti di geometra nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

Le prove scritte del concorso, per esami, a novantuno posti di geometra in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 25 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986, avranno luogo nei giorni 21 e 22 gennaio 1987, alle ore 8 in Roma presso i seguenti locali:

palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, per tutti i candidati residenti nelle regioni Campania e Molise;

palazzo dei congressi, piazzale Kennedy, Roma-Eur, per tutti i candidati residenti nelle regioni Lazio e Sicilia;

palazzo dello sport, piazzale dello Sport, Roma-Eur, per tutti i candidati residenti nelle rimanenti regioni.

86A8261

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lumezzane

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 23 gennaio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Lumezzane;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1986 e modificato parzialmente con successivo decreto del 30 settembre 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lumezzane, nell'ordine appresso indicato:

1) Recchia Ezio	punti	134,489	su 174
2) Amico Salvatore	»	126,391	»
3) Persegati Umberto	»	123,306	»
4) Scalzo Guido	»	120,757	»
5) Rizzo Antonio	»	120,656	»
6) Sensi Fernando	»	120,367	»
7) Franco Vincenzo	»	119,810	»
8) Busilo Giovanni	»	119,255	»
9) Longo Libero Benito	»	118,407	»
10) Donato Antonino	»	117,605	»
11) Bafundi Arturo	»	117,498	»
12) Giannino Carlo	»	117,232	»
13) Paotarca Mario	»	117,020	»
14) Franco Nicolò	»	116,125	»
15) Liotti Francesco	»	115,866	»
16) Coniglione Sebastiano	»	115,461	»
17) Lucchetti Silvio	»	115,181	»
18) Ugolotti Enrico	»	115,100	»
19) Rachele Gregorio	»	114,616	»
20) Barbieri Leonida	»	114,431	»
21) Voi Ivar	»	114,349	»
22) Pavonelli Giuseppe	»	113,588	»
23) Brocato Salvatore	»	113,272	»
24) Giacalone Giacomo	»	113,202	»
25) Gaivano Michele	»	112,145	»
26) Monea Luigi	»	111,784	»
27) Rotondi Albino	»	111,726	»
28) Gritti Giuseppe	»	111,015	»
29) Bonato Giovanni (ammesso con riserva)	»	110,303	»
30) Slongo Roberto	»	109,849	»
31) Criscuoli Matteo	»	109,483	»
32) Orefice Antonino	»	109,002	»
33) Marino Angelo	»	107,225	»
34) Palma Antonino	»	106,416	»
35) Spada Giuseppe	»	104,265	»
36) Porcelli Domenico	»	104,149	»
37) Bigoni Riccardo	»	103,977	»
38) Schiesaro Gianfranco	»	102,843	»
39) Potenza Giuseppe	»	102,615	»
40) Ardissone Carlo	»	102,365	»
41) Leonardi Salvatore	»	102,237	»
42) Udeschini Beniamino	»	101,974	»
43) Belloli Mario	»	98,243	»
44) Capizzi Vincenzo	»	96,849	»
45) Mogavero Giovanni	»	96,538	»
46) Flora Giuseppe	»	95,191	»
47) Morlacco Vincenzo	»	94,767	»
48) Scarelli Marcello	»	91,905	»
49) Ciocca Orlando	»	79,374	»
50) Ubertazzi Eugenio	»	76,784	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1986

p. *Il Ministro*. CIAFFI

86A8273

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Ulteriore rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1987 sarà data notizia del diario e delle sedi delle prove scritte dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore - categoria sesta del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985.

86A8379

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di assistente medico psichiatra;

quattro posti di psicologo collaboratore;

un posto di sociologo collaboratore;

tre posti di assistente sociale collaboratore;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 45 dell'8 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Paternò (Catania).

86A8279

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso a sei posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore del personale infermieristico - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del presente bando di concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 15 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A8180

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 72

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 72, a:

un posto di direttore amministrativo servizio economico finanziario;

un posto di operatore tecnico coordinatore - lingeria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 15 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

86A8283

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario (perito industriale capotecnico, specializzazione chimica industriale);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario (perito agrario);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario (geometra).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 96 del 4 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Vito al Tagliamento (Pordenone).

86A8286

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore a tempo pieno - area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 16 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e del personale (ufficio del personale) dell'U.S.L. in Agnone (Isernia).

86A8285

REGIONE LOMBARDIA

Concorso, per chiamata diretta, a otto posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto pubblico concorso, per chiamata diretta, per titoli ed esami, a otto posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

86A8277

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

86A8278

REGIONE PUGLIA

Concorso a tre posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale BA/9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale BA/9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 155 del 16 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero «Consorziale» in Bari.

86A8281

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio amministrazione del personale - organizzazione e metodi, presso l'unità sanitaria locale BA/14.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio amministrazione del personale - organizzazione e metodi, presso l'unità sanitaria locale BA/14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 155 del 16 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Acquaviva delle Fonti (Bari).

86A8280

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/2, a:

un posto di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (assistente ostetrico) presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale;

un posto di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (ex medico condotto).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi integrali sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 155 del 16 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S L. in San Severo (Foggia).

86A8282

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e rettifica al bando del concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico) per i servizi di emodialisi presso l'unità sanitaria locale FG/2.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e rettifica al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico) per i servizi di emodialisi presso l'unità sanitaria locale FG/2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso integrale di riapertura dei termini di scadenza e di rettifica del bando del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 155 del 16 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Severo (Foggia).

86A8419

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Barbara» dell'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;
un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di operatore professionale dirigente-ostetrica capo;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica;
tredici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 3 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Rogliano (Cosenza).

86A8284

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 253 del 30 ottobre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza: Concorsi pubblici, per esami, a: otto posti di esecutore amministrativo, quarta qualifica funzionale, di cui quattro posti riservati al personale in servizio; un posto di esecutore tecnico, quarta qualifica funzionale, con riserva a favore del personale; un posto di assistente bibliotecario, sesta qualifica funzionale, con riserva a favore del personale in servizio; cinque posti di assistente amministrativo, sesta qualifica funzionale, di cui tre posti riservati al personale in servizio; un posto di collaboratore economico-statistico, settima qualifica funzionale, con riserva a favore del personale in servizio; un posto di collaboratore alle attività promozionali, settima qualifica funzionale, con riserva a favore del personale in servizio; due posti di collaboratore contabile, settima qualifica funzionale, di cui un posto riservato al personale in servizio; un posto di collaboratore amministrativo, settima qualifica funzionale, con riserva a favore del personale in servizio; un posto di analista di procedure e/o sistemi, ottava qualifica funzionale, con riserva a favore del personale in servizio; un posto di funzionario amministrativo-contabile, ottava qualifica funzionale, con riserva a favore del personale in servizio.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221